



GIUSSANO
PIAZZA ALDO MORO, 1

Piano di Governo del Territorio

R02

Piano delle Regole

Norme di attuazione



Data 23.10.2018

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE.....	4
TITOLO I - Disposizioni generali.....	4
Art. 1. Oggetto del Piano delle Regole	4
Art. 2. Validità e efficacia	5
Art. 3. Struttura e contenuti del Piano delle Regole.....	5
Art. 4. Definizioni, indici e parametri urbanistici.	5
Art. 5. Distanze	9
Art. 6. Disciplina delle destinazioni d'uso	11
TITOLO II – Attuazione Piano delle Regole	15
Art. 7. Strumenti di attuazione	15
Art. 8. Piani attuativi approvati alla data di approvazione del PGT (G).....	15
Art. 9. Modalità di attuazione del Piano delle Regole	16
Art. 10. Parcheggi pertinenziali per auto e biciclette.....	17
Art. 11. Disciplina del cambio della destinazione d'uso	18
Art. 12. Disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti.....	18
TITOLO III – Azionamento del Piano	20
Art. 13. Classificazione del territorio	20
TITOLO IIIA – Ambiti storico-testimoniali	21
Art. 14. Ambiti storico-testimoniali: Obiettivi e finalità	21
Art. 15. Nuclei di antica formazione (A1): Articolazione e suddivisione in zone	22
Art. 16. Nuclei di antica formazione: modalità di intervento	22
Art. 17. Classificazione degli edifici e modalità di intervento	24
Art. 18. Categorie di intervento edilizio	27
Art. 19. Indicazioni di carattere generale	31
Art. 20. Classificazione degli spazi non edificati e modalità di intervento	32
Art. 21. Ambiti del patrimonio rurale (A2)	34
Art. 22. Ambiti di interesse storico, architettonico e ambientale – A3	35
Art. 23. Fascia cimiteriale (A4)	37
TITOLO IIIB– La città consolidata.....	38
Art. 24. Ambiti residenziali omogenei (B1)	38
Art. 25. Ambiti residenziali complessi (B2)	40
Art. 26. Ambiti residenziali radi (B3)	42
Art. 27. Ambiti produttivi (D1)	44
Art. 28. Ambiti terziari e commerciali (D2)	45
TITOLO IIIC - Zone agricole e ambientali	47
Art. 29. Aree agricole.....	47
Art. 30. Zona agricola (E1)	47
Art. 31. Ambiti agricoli di interesse strategico (E2)	47
TITOLO IIID – Aree speciali, Vincoli e Rispetti	48
Art. 32. Zone destinate alla viabilità.....	48
Art. 33. Fasce di rispetto stradale, ferroviario, ambiti di rispetto cimiteriale (F) e altri vincoli specifici	48
Art. 34. Norme speciali per i distributori di carburanti (H)	49
Art. 35. Installazione di impianti per le telecomunicazioni, la telefonia mobile e la radiotelevisione	50
Art. 36. Ambiti disciplinati dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi	51
Art. 37. Strategie per le aree di rigenerazione urbana.....	51
Art. 38. Rete ecologica comunale in aree private	51
Art. 39. Ambiti di interesse provinciale (AIP)	52

TITOLO IV - Piano Paesaggistico Comunale	53
Art. 40. Classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi.	53
Art. 41. Verifica dell'incidenza dei progetti.....	53
Art. 42. Infrastrutture tecnologiche.	54
Art. 43. Tutela e sviluppo del verde.	54
Art. 44. Norme per la tutela e la conservazione dei sentieri pedonali e ciclabili.	54
Art. 45. Disciplina dei caratteri geologici, idrogeologici e sismici.	54
Art. 46. Rinvio alla normativa sovracomunale	55
TITOLO V – Norme per il commercio	56
Art. 47. Normativa specifica per il commercio ed attività equiparate	56
Art. 48. Destinazioni d'uso commerciali ed equiparate	56
Art. 49. Definizione della superficie di vendita e di forme aggregative commerciali	58
Art. 50. Categorie di destinazioni d'uso commerciali	59
Art. 51. Addensamenti commerciali.....	60
Art. 52. Criteri per l'insediamento di medie superfici di vendita	60
Art. 53. Grandi strutture di vendita.....	61
Art. 54. Requisiti generali degli spazi commerciali	62
Art. 55. Situazioni esistenti	63

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE***TITOLO I - Disposizioni generali*****Art. 1. Oggetto del Piano delle Regole**

1. Il Piano delle Regole, redatto ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11/03/05 – N° 12, definisce la destinazione delle aree sul territorio comunale. Le prescrizioni contenute sono vincolanti e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
2. In particolare individua le aree del tessuto urbano consolidato e quelle destinate all'agricoltura; le aree di valore paesaggistico, storico e ambientale; le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Il Piano delle Regole, inoltre, definisce le modalità di attuazione degli interventi urbanistici e di quelli edilizi sia sugli edifici esistenti che di nuova realizzazione;
3. Il Piano delle Regole non presenta termini di validità ed è sempre modificabile.
4. Esso più in dettaglio:
 - individua e definisce all'interno dell'intero territorio comunale gli ambiti del tessuto urbano consolidato, comprensivi delle aree libere intercluse o di eventuale completamento;
 - individua gli immobili soggetti a tutela;
 - individua le aree destinate all'attività agricola; quelle di valore paesaggistico, ambientale e ecologico;
 - individua le aree e gli edifici in situazione di degrado, compromissione o comunque con potenzialità ai fini di un rinnovo urbano.
5. In particolare per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, nei casi di sostituzione o nuova edificazione, il Piano delle Regole definisce i seguenti parametri:
 - consistenza volumetrica e/o superficie lorda ammissibile;
 - caratteristiche tipologiche e modalità insediative;
 - altezze massime e minime quando necessarie dal punto di vista morfo-tipologico e ambientale;
 - rapporti di copertura e di permeabilità del suolo;
 - caratteristiche delle aree scoperte ai fini della continuità del sistema del verde e della valorizzazione paesaggistica e più in generale ambientale;
 - destinazione d'uso principali, complementari e non ammesse.

Art. 2. Validità e efficacia

1. Il Piano delle Regole è coerente con le previsioni del Documento di Piano (DdP) e contiene prescrizioni vincolanti, con effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
2. In caso di mancata coerenza fra le presenti norme e le indicazioni riportate nelle tavole di azzonamento, le norme prevalgono sugli elaborati grafici. Nel caso di mancata coerenza tra le tavole di azzonamento valgono quelle di maggiore dettaglio (1:2000)
3. Nell'eventualità di varianti del Piano delle Regole che incidono sui contenuti e sugli obiettivi sostanziali del Documento di Piano, queste comportano necessariamente variante al DdP secondo le disposizioni delle LR 11/03/2005 n.12.
4. L'attuazione del Piano delle Regole avviene attraverso interventi edilizi diretti o convenzionati, interventi di opere pubbliche e Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata.

Art. 3. Struttura e contenuti del Piano delle Regole.

1. Il Piano delle Regole è redatto in forma digitale secondo le indicazioni contenute nella LR 12/05 e successive modificazioni. Le riproduzioni a stampa devono fare riferimento alla versione digitale approvata dalla Regione Lombardia in occasione della pubblicazione sul BURL del PGT.
2. Il Piano delle Regole risulta costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato R01 - Relazione;

Elaborato R02 – Normativa di Piano

Elaborato R03 – Definizione del Nucleo di Antica Formazione

Elaborato R03.1 – Nuclei di Antica Formazione: aggregati storici

Elaborato R03.2 – Nuclei di Antica Formazione: modalità di intervento

Elaborato R03.3 – Nuclei di Antica Formazione: tipologia degli spazi non edificati

Elaborato R04 – Azzonamento: intero territorio comunale (1:5.000)

Elaborato R04.1 – Azzonamento: ambito urbano (1:2.000)

Elaborato R04.2 – Azzonamento: ambito urbano (1:2.000)

Elaborato R04.3 – Azzonamento: ambito urbano (1:2.000)

Elaborato R04.4 – Azzonamento: ambito urbano (1:2.000)

L'elaborato R01 ha carattere descrittivo, l'elaborato R03 ha carattere illustrativo, mentre gli elaborati R02, R03.1, R03.2, R04, R04.1, R04.2, R04.3, R04.4 forniscono i contenuti progettuali del Piano delle Regole ed hanno carattere prescrittivo.

Art. 4. Definizioni, indici e parametri urbanistici.

1. I seguenti parametri, indici e definizioni con le relative descrizioni regolano, in via transitoria, l'utilizzazione edificatoria:
 - a. **Superficie territoriale (ST)** - Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

- b. **Superficie fondiaria (SF)** - Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- c. **Indice di edificabilità territoriale (IT)** - Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
- d. **Indice di edificabilità fondiaria (IF)** - Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
- e. **Carico urbanistico (CU)** - Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.
- f. **Dotazioni Territoriali (DT)** - Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
- g. **Sedime** - Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.
- h. **Superficie coperta (SC)** - Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
- i. **Superficie permeabile (SP)** - Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
- l. **Indice di permeabilità (IPT/IPF)** - Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
- m. **Indice di copertura (IC)** - Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
- n. **Superficie totale (ST)** - Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.
- o. **Superficie lorda (SL)** - Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
- p. **Superficie utile (SU)** - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
- q. **Superficie accessoria (SA)** - Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
- i portici e le gallerie pedonali;
 - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
 - le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
 - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi

corridoi di servizio;

- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

r. **Superficie complessiva (SC)** - Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).

s. **Superficie calpestabile** - Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

t. **Sagoma** - Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

u. **Volumetria complessiva** - Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

v. **Piano fuori terra** - Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

w. **Piano seminterrato** - Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

x. **Piano interrato** - Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

y. **Sottotetto** - Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

z. **Soppalco** - Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

aa. **Numero dei piani** - E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

bb. **Altezza lorda** - Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto della copertura.

cc. **Altezza del fronte** - L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di

intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

- dd. **Altezza dell'edificio (H)** - Altezza massima tra quella dei vari fronti.
- ee. **Altezza utile** - Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
- ff. **Distanze** - Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
- gg. **Volume tecnico** - Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
- hh. **Edificio** - Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
- ii. **Edificio Unifamiliare** - Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
- jj. **Pertinenza** - Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
- kk. **Balcone** - Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
- ll. **Ballatoio** - Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
- mm. **Loggia/Loggiato** - Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
- nn. **Pensilina** - Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
- oo. **Portico/Porticato** - Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.
- pp. **Terrazza** - Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
- qq. **Tettoia** - Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

- rr. **Veranda** - Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
2. Successivamente all'approvazione da parte di Regione Lombardia del Regolamento Edilizio Tipo (RET) e all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale conforme, i parametri e gli indici urbanistici, definiti al precedente comma, saranno superati e varrà quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale aggiornato.

Art. 5. Distanze

1. Il presente articolo disciplina le distanze tra edifici e le distanze dei edifici dalle strade, dai confini di proprietà e di zona.
2. Distanze minime tra edifici

In tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, è prescritta una distanza minima di m. 10 rispetto a pareti finestrate di edifici antistanti. Per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza preesistente.

3. Distanza minima dalle strade

Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la distanza minima dei edifici dalle strade non pedonali deve essere, salvo maggiore profondità delle fasce di rispetto indicate sulle tavole di Piano delle Regole, pari a:

- m 5 per strade di larghezza inferiore a m 7;
- m 7,5 per strade larghezza compresa fra 7 e 15 m;
- m 10 per strade larghezza superiore a m 15.

Nel caso di strade di livello locale (Strade "F") è prevista una distanza minima degli edifici di 5 metri dalle sedi stradali per gli interventi di nuova costruzione, mentre in caso di interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, potrà essere mantenuto l'allineamento preesistente.

Per "strade" si assume la definizione contenuta nell'art. 2 del Codice della Strada e secondo le previsioni grafiche del Piano delle Regole.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'allineamento dei fronti degli edifici alla cortina edilizia esistente per garantire la continuità dei portici. In tal caso, la porzione di edificio interessata al piano terra dai portici non viene considerata nel calcolo del Rapporto di Copertura.

In caso di titoli abilitativi convenzionati e di interventi all'interno del centro storico l'Amministrazione può prescrivere distanze diverse per mantenere allineamenti e cortine edilizie esistenti o per garantire un adeguato inserimento nel tessuto urbano in cui l'edificio è collocato.

Le distanze sopra elencate non si applicano nei casi di interventi all'interno di cortine edilizie continue, dove è previsto l'allineamento dei fronti esistenti, salvo specifica indicazione di deroga da parte dell'Amministrazione Comunale a fronte di una proposta progettuale adeguata.

4. Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e di zona

In tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la distanza minima dai confini di proprietà e di zona (cioè quando la proprietà adiacente non fa parte del medesimo ambito funzionale o zona) deve essere non inferiore a m 5. Tale prescrizione non si applica nei casi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sul sedime esistente.

Nei casi di demolizione e costruzione conseguenti a interventi di riqualificazione urbana soggetti a pianificazione attuativa e a Permesso di Costruire convenzionato, detta distanza minima deve essere non inferiore a m 5.

È ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:

- ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista a confine solo in corrispondenza dell'edificio esistente;
- ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga in forza di titoli abilitativi presentati contestualmente, in tal caso gli edifici devono essere realizzati in reciproca aderenza;
- realizzazione di autorimesse e pertinenze con altezza massima della copertura pari a 2,50;
- nei centri storici, in relazione a quanto prescritto nell'elaborato R03.1 del Piano delle Regole.

Nelle zone agricole, per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e sopraelevazione e di ristrutturazione di edifici con destinazione connessa con l'attività agricola, deve essere mantenuta una distanza dai confini secondo quanto previsto dalle specifiche prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene.

Nelle zone destinate a servizi concorrenti alla formazione degli standard o di interesse generale, vanno osservate le stesse distanze che per i confini di proprietà, anche nel caso in cui siano relativi ad una stessa proprietà, fatta eccezione per le aree a parcheggio pubblico allineate lungo i tracciati stradali.

Gli interventi edilizi negli ambiti produttivi (D) contigui ad ambiti residenziali si dovranno prevedere, compatibilmente con la saturazione dell'indice edificatorio e con la dimensione dell'area, soluzioni atte a ridurre i possibili disagi e disturbi alla popolazione residente.

5. Edifici all'interno di Piani Attuativi e Programmi Integrati Intervento

All'interno del perimetro dei piani attuativi e dei programmi integrati di intervento sono ammesse, nella redazione del piano urbanistico, distanze tra edifici inferiori a quelle di cui al precedente comma 2 purché adeguatamente regolamentate dalle norme tecniche di attuazione del piano o programma integrato medesimo. Dovrà comunque essere garantita la distanza minima tra pareti finestrate di m 10.

6. Modalità di misurazione delle distanze

La distanza tra gli edifici si misura, per ciascun edificio, su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna dell'edificio; la distanza dei edifici dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa come definito dall'art. 2 D.M. 1.4.1968 n° 1444; la distanza dei edifici dai confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi. Ai fini della misurazione delle distanze non si tiene conto di eventuali balconi e sporti di gronda la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata, non ecceda m. 1,50.

Art. 6. Disciplina delle destinazioni d'uso

1. Il Piano delle Regole indica le destinazioni d'uso non ammesse e, conseguentemente, quelle ammesse, distinte tra principali e complementari secondarie.
2. Negli Ambiti di Trasformazione il rapporto tra le destinazioni principali e secondarie verrà definito in sede di Piano Attuativo o Programma Integrato d'Intervento, salvo eventuali quantificazioni già espresse nella normativa del Documento di Piano, all'interno delle schede d'Ambito (D02 Norme di Attuazione)
3. Nel Piano delle Regole sono individuate le seguenti categorie di destinazioni d'uso: residenziale, terziario e commerciale, direzionale, produttiva, ricettiva, agricola.
4. Per ogni categoria di destinazione d'uso di seguito in dettaglio sono individuati i seguenti usi

Residenza:

- abitazioni urbane;
- abitazioni di servizio ad altre attività;
- residenze collettive;
- servizi alla residenza e alla persona

Terziaria e commerciale:

- attività relative alla vendita di merci, suddivise in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività paracommerciali (rif. art. 48 comma 9);
- attività di commercio all'ingrosso;
- artigianato di servizio, connesso alla cura della persona e alla manutenzione di beni durevoli (centri benessere, centri di abbronzatura, estetista, acconciatore, palestre e fitness, centri assistenza tecnica, ecc.);
- distributori di carburanti;

Direzionale:

- uffici direzionali;
- banche, finanziarie, assicurazioni;
- studi professionali;
- ricerca e formazione.

Produttiva:

- attività di produzione di beni comprensiva dell'eventuale attività di vendita dei soli beni prodotti;
- attività di produzione di servizi (produttivo avanzato);
- attività artigianali con SL inferiore a 600 mq;
- logistica;

- spedizionieri.
- destinazioni complementari alle attività di produzione, quali residenza di servizio-custodia, magazzini e depositi, servizi aziendali ed interaziendali, servizi per le attività produttive, uffici, servizi per il tempo libero funzionali all'azienda.

Ricettiva:

- alberghi;
- motels;
- residence/case albergo;
- residenze assistite.

Agricola:

- capannoni agricoli e attrezzature per l'esercizio dell'attività agricola e/o attività florovivaistica
 - stalle e ricoveri per animali.
 - residenze a servizio dell'attività agricola e di allevamento
 - attività multifunzionale a sostegno delle attività agricole.
5. Per ogni singola zona, negli articoli successivi, verranno specificate le destinazioni principale e quelle secondarie, e l'eventuale rapporto tra le stesse.
 6. Le destinazioni d'uso in vigore sono quelle presenti nel più recente provvedimento abilitativo, anche se rilasciato in sanatoria. Negli articoli che disciplinano le singole zone urbanistiche sono specificate le destinazioni d'uso per le quali è prevista l'applicazione di standard in aumento rispetto alla precedente destinazione d'uso. Tale valore, da cedere, deve essere reperito nell'area di pertinenza, oppure con convenzione, in altra area e, se ciò si rivelasse impossibile, l'Amministrazione può chiedere che venga corrisposta una somma pari al beneficio economico indotto dalla mancata cessione di aree che comunque non potrà essere inferiore al valore medio stabilito dal Comune.
 7. Nelle aree del territorio cittadino l'apertura di locali di spettacolo e simili, con o senza somministrazione di alimenti e bevande, quali sale giochi, discoteche e sale da ballo dovranno rispettare la delibera di G.C. 28 del 16.01.1996.
 8. Si riporta di seguito l'elenco, per zona, delle attività non ammesse.

DESTINAZIONE D'USO	SIGLA AZZONAMENTO												
	A1 Art. 15	A2 Art. 21	A3 Art. 22	A4 Art. 23	B1 Art. 24	B2 Art. 25	B3 Art. 25	D1 Art. 27	D2 Art. 28	H Art. 34	F Art. 33	E1 Art. 30	E2 Art. 31
RESIDENZA													
Abitazioni urbane				■				■	■	■	■	■	■
Abitazioni di servizio ad altre attività				■						■	■	■	■
Residenze collettive				■				■		■	■	■	■
Servizi alla residenza e alla persona				■				■	■	■	■	■	■
ATTIVITÀ TERZIARIE E COMMERCIALI													
Esercizi di vicinato				■						■	■	■	■
Medie strutture di vendita		■	■	■			■			■	■	■	■
Grandi strutture di vendita e centri commerciali	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande				■						■	■	■	■
Attività paracommerciali				■						■	■	■	■
Attività di commercio all'ingrosso	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
Distributori di carburante	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■
Artigianato di servizio		■	■	■						■	■	■	■
ATTIVITÀ DIREZIONALI													
Uffici direzionali		■	■	■						■	■	■	■
Studi professionali				■						■	■	■	■
Banche, finanziarie, assicurazioni, agenzie				■				■		■	■	■	■
Centri di ricerca	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
ATTIVITÀ PRODUTTIVE													
Attività di produzione dei beni	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Attività di produzione dei beni (produttivo avanzato)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Attività artigianali	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Depositi di materiali a cielo aperto	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Attività di logistica	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
Spedizionieri	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■

ATTIVITÀ ALBERGHIERE													
Alberghi				■				■		■	■	■	■
Motels	■	■		■				■		■	■	■	■
Residenze assistite				■				■		■	■	■	■
Residence / case albergo				■				■		■	■	■	■
ATTIVITÀ AGRICOLE													
Capannoni agricoli e attività florovivaistica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Stalle e/o ricovero animali	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Residenze a servizio dell'attività agricola e dell'allevamento	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
destinazione d'uso non ammesse (tranne se esistenti)	■												

TITOLO II – Attuazione Piano delle Regole

Art. 7. Strumenti di attuazione

1. Il Piano delle Regole si attua tramite i provvedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione vigente.
2. In particolare, le aree specificatamente individuate nelle tavole di azionamento e/o nei paragrafi successivi delle presenti norme si attua attraverso Piani Attuativi, Programmi Integrati d'Intervento e Permessi di Costruire convenzionati/Atti d'obbligo unilaterali mentre; per interventi diretti, riguardanti singoli lotti edificabili si attua tramite titoli abilitativi redatti in conformità alla legislazione vigente.
3. Gli interventi edilizi sono inoltre soggetti alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali per le parti non in contrasto con la presente normativa.
4. Le diverse pratiche edilizie dovranno essere presentate nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente al momento della presentazione e secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio.

Art. 8. Piani attuativi approvati alla data di approvazione del PGT (G)

1. All'interno degli elaborati di azionamento di cui all'art. 3 comma 2 sono individuati con apposito segno grafico, lettera G – Piani Attuativi in itinere e/o decaduti, i Piani attuativi approvati, convenzionati e non convenzionati alla data di adozione del PGT.
2. I Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento approvati e stipulati prima dell'adozione del PGT mantengono efficacia fino alla scadenza temporale prevista in convenzione. Dopo tale data sugli immobili realizzati sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mantenendo volumetrie, altezze ed eventuali allineamenti previsti nel piano attuativo che ne ha regolato l'attuazione, e sono attuabili secondo la propria specifica normativa. Fino alla completa attuazione degli interventi, valgono i parametri urbanistici ed edilizi e le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale che li ha originati.
3. Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso senza opere nel rispetto delle destinazioni ammesse per l'ambito di appartenenza, secondo le modalità indicate all'art. 11.
4. Attraverso la procedura di negoziazione, sono consentiti cambi di destinazione d'uso con opere e interventi anche ristrutturativi, fino alla demolizione e ricostruzione, con riferimento alle destinazioni ammesse e nel rispetto dei parametri urbanistici, edilizi e modalità di intervento previsti per l'ambito di appartenenza.
5. Gli interventi edilizi in queste zone avvengono sulla base del progetto del Piano Attuativo redatto in applicazione del PRG/PGT e successive varianti e delle relative convenzioni, nell'arco di efficacia stabilito nella convenzione medesima o, in carenza di esplicita previsione dalle disposizioni delle Leggi vigenti. Le opere di urbanizzazione sono da realizzarsi da parte dei soggetti obbligati nell'arco temporale di efficacia del Piano Attuativo medesimo o comunque nei termini minori stabiliti nella convenzione stipulata col Comune.
6. Per i Piani la cui convenzione stipulata risulti pervenuta a scadenza all'atto di adozione del PGT senza che gli interventi edilizi previsti siano stati realizzati potrà essere richiesta la reiterazione dell'approvazione, nei modi e nei termini temporali stabiliti dall'art. 93 della L.r. 12/2005 e

ss.mm.ii. In alternativa, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del PGT, potrà essere richiesta l'attivazione della procedura di negoziazione di cui all'art. 8 delle Norme del Documento di Piano. Ai fini della negoziazione saranno considerati limite massimo di edificabilità gli indici previsti dal Piano Attuativo o PII. Tali atti dovranno essere sottoscritti da tutti gli attuali proprietari delle aree oggetto del Piano Attuativo o PII. Decorso infruttuosamente tale termine di un anno le aree interessate verranno assoggettate alla media dei parametri edilizi ed urbanistici assegnati agli ambiti del tessuto urbano consolidato adiacenti decurtata del 50%.

7. Analogamente, per l'edificazione delle aree interessate da convenzioni urbanistiche che giungessero a scadenza dopo l'approvazione del PGT senza che i relativi interventi edificatori risultino realizzati potrà essere richiesta la reiterazione dell'approvazione, nei modi e nei termini temporali stabiliti dall'art. 93 della L.r. 12/2005 e ss.mm.ii. In alternativa, potrà essere richiesta l'attivazione della procedura di negoziazione di cui all'art.8 delle Norme del Documento di Piano. Ai fini della negoziazione sarà considerato limite massimo di edificabilità l'indice previsto dalla convenzione stipulata e sarà altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale statuire, in relazione all'interesse pubblico, una diversa localizzazione delle possibilità edificatorie negoziate.
8. I Piani Attuativi approvati dall'Amministrazione Comunale la cui convenzione urbanistica non risulta stipulata alla data di adozione del presente PGT, comunque denominati, conservano efficacia sino ad un anno dall'entrata in vigore del P.G.T. stesso. Decorso detto termine senza che sia intervenuta la stipula della convenzione urbanistica le aree interessate dai suddetti Piani attuativi vengono assoggettate alle prescrizioni previste al precedente comma 7 ovvero la necessità dell'attivazione della procedura di negoziazione di cui alle norme del Documento di Piano.
9. Al fine della generale salvaguardia delle risorse pubbliche investite nella riqualificazione urbana, i PA che prevedono opere di urbanizzazione non conformi alle nuove previsioni di Piano, dovranno provvedere ad una revisione dei progetti esecutivi, anche se già approvati per adeguarli allo strumento urbanistico approvato, nei limiti delle leggi e delle normative vigenti.

Art. 9. Modalità di attuazione del Piano delle Regole

1. Ai sensi della vigente legge urbanistica Lr 12/2005, il Piano viene attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, allineamenti e vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano con le seguenti modalità:
 - la realizzazione delle opere di urbanizzazione preordinate alla edificazione e di nuove costruzioni, su aree per le quali è previsto l'obbligo di piano attuativo, è consentita soltanto dopo l'approvazione dello strumento attuativo. In mancanza di detti strumenti sono consentite sugli edifici eventualmente esistenti opere di consolidamento statico, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - per tutte le zone residue edificabili non soggette a piano attuativo, la realizzazione dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione potrà avvenire mediante il rilascio di singoli titoli abilitativi, eventualmente convenzionati, nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona.

Art. 10. Parcheggi pertinenziali per auto e biciclette

1. Rientrano nell'ambito dei parcheggi privati pertinenziali tutti gli spazi destinati alla sosta degli autoveicoli, indipendentemente dalla loro tipologia costruttiva e realizzativa.
2. I parcheggi pertinenziali sono normalmente ricavati all'interno del perimetro del lotto di intervento. Qualora le suddette aree non siano sufficienti a raggiungere i minimi stabiliti dal presente articolo, è consentita la possibilità di destinare a parcheggio privato aree anche esterne o non immediatamente contigue, purché il richiedente ne dimostri la proprietà e le stesse siano comprese in un raggio di 300 metri dall'area di intervento se ricadenti negli Ambiti storico-testimoniali (A1, A2, A3), 100 metri se ricadenti negli altri ambiti.
3. Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli dovranno rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari in relazione alle disposizioni delle aperture di ventilazione. E' fatto comunque salvo quanto disposto in materia di prevenzione incendi.
4. In tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione a carattere residenziale devono essere realizzati parcheggi pertinenziali privati nelle quantità minime previste dalla normativa vigente, garantendo comunque 1,5 posti auto per singola unità immobiliare, parte dei quali, con minimo di un posto auto per unità immobiliare, deve essere ubicata all'esterno della recinzione, in prossimità della strada o in posizione da essa facilmente accessibile, salvo in comprovati casi in cui la conformazione del lotto non lo rendano possibile. Le prescrizioni delle dotazioni di aree a parcheggio fuori dalle recinzioni dei lotti non si applicano ad interventi derivanti dalla pianificazione attuativa.

Nel caso di edifici residenziali già realizzati ricompresi nel tessuto B1 e B2 è ammessa, nel rispetto dei vincoli esistenti, la realizzazione di posti auto/box con superficie coperta complessiva non superiore al 15% della superficie libera del lotto; tali strutture non dovranno superare l'altezza massima di m. 2,50 misurata dalla quota naturale del terreno fino all'estradosso del solaio di copertura. Potranno inoltre essere realizzati sul confine di proprietà garantendo comunque una distanza minima dagli edifici di m. 3,00; eventuali distanze dai confini di proprietà intermedie tra m. 0,00 e m. 5,00 dovranno essere regolate da specifica convenzione debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate.

5. Per destinazioni d'uso diverse dalla residenza devono essere previste le seguenti dotazioni di aree per parcheggio privato:
 - a) edifici per attività produttive: 1 posto auto ogni 100 mq. di SIp
 - b) edifici con altre destinazioni: 1 posto auto ogni 25 mq. di SIp

Le dimensioni minime di ogni posto auto non devono essere inferiori a m. 5,00 x 2,30.

All'interno dell'area del Parco della Valle del Lambro la realizzazione dei parcheggi è subordinata all'applicazione dell'Art.35 delle NTA del Parco stesso.

6. Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n° 38/92, in ogni nuova costruzione di tipo residenziale plurifamiliare e nelle costruzioni a destinazione terziaria e commerciale e direzionale, in sede di progetto dovranno essere reperiti idonei spazi per il deposito delle biciclette. La dotazione minima dovrà essere verificata secondo i seguenti parametri:
 - per destinazione residenza: 1 posto bicicletta per ogni alloggio

- per destinazione terziarie e commerciali e direzionali o per le parti di edifici con queste destinazioni: 1 posto bicicletta, di dimensioni minime 0,50x2,00, ogni 80 mq di SL.

Art. 11. Disciplina del cambio della destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'edificio, o in parte di esso, è quella risultante dai titoli abilitativi, come definita da specifiche disposizioni legislative. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita all'edificio, o parte di esso, se antecedente la L. 765/67.
2. Per cambio di destinazione d'uso si intende la modifica degli usi esistenti verso altri usi. La variazione della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, comporta che le costruzioni esistenti e le loro pertinenze, vengano adeguate alla nuova destinazione, individuata tra quelle consentite dal piano, secondo le indicazioni del piano.
3. I cambi di destinazioni d'uso di edifici o di parti di essi, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato all'Amministrazione Comunale.
4. Qualora il mutamento di destinazione d'uso degli edifici attuato con o senza opere edilizie implichi, secondo quanto disposto dal Piano dei Servizi, la cessione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ciò dovrà avvenire attraverso un intervento edilizio diretto convenzionato o atto unilaterale d'obbligo.

Art. 12. Disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti

1. In applicazione della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., il Piano delle Regole disciplina l'esclusione di parti del territorio per l'applicazione delle norme in materia di recupero dei sottotetti, come di seguito specificato.
2. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è vietato nei seguenti ambiti:
 - Zone produttive e terziarie-commerciali – D1, D2
 - Edifici che risultino in contrasto con le previsioni del Piano delle regole.

Nei seguenti ambiti è ammesso previo giudizio di impatto paesistico reso dalla commissione per il paesaggio (di cui all'art. 81 della L.R. 12/2005):

- Ambiti di interesse storico, architettonico e ambientale – A3
 - Edifici individuati quali beni culturali ai sensi degli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n° 42/2004
3. Qualora gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti diano comunque luogo a nuove unità immobiliari, la loro realizzazione è subordinata all'obbligo di reperire spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa, ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare
 4. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo reperimento di detta superficie a parcheggio all'interno di un raggio di centocinquanta metri, in subordine al versamento di una somma

pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma viene destinata alla realizzazione di parcheggi a servizio del tessuto urbano.

5. Il rapporto di pertinenza nei casi previsti al comma 3 e al comma 4, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé, per i successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

TITOLO III – Azzonamento del Piano**Art. 13. Classificazione del territorio**

1. Il territorio comunale regolamentato dal presente Piano delle Regole è suddiviso in zone ed aree secondo il seguente elenco:

Tessuto Urbano Consolidato:

- a) Ambiti storico-testimoniali (A):
 - Nuclei di Antica Formazione (A1)
 - Ambiti del patrimonio rurale (A2)
 - Ambiti di interesse storico, architettonico e ambientale (A3)
 - Fascia cimiteriale (A4)
- b) Ambiti prevalentemente residenziali (B):
 - Ambiti residenziali compatti (B1)
 - Ambiti residenziali complessi (B2);
 - Ambiti residenziali radi (B3)
- c) Ambiti produttivi (D1)
- d) Ambiti terziari e commerciali (D2)
- e) Strumenti attuativi in itinere e/o decaduti (G)
- f) Ambiti di rispetto cimiteriale (F)
- g) Distributori carburante (H)

Tessuto rurale:

- h) Ambiti agricoli (E)
 - Ambiti agricoli (E1)
 - Ambiti agricoli di interesse strategico (E2)

Zone destinate alla viabilità

Ambiti disciplinati dal Documento di Piano**Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi**

TITOLO IIIA – Ambiti storico-testimoniali**Art. 14. Ambiti storico-testimoniali: Obiettivi e finalità**

1. Il Piano delle regole individua come “Ambiti storico-testimoniali” le parti di territorio interessate da edifici e complessi di edifici aventi rilevante valore storico, monumentale, architettonico e documentale, in cui il carattere unitario dell’organizzazione edilizia viene espresso sia dal valore tipologico del singolo edificio, sia dal valore morfologico urbano dell’insieme di edifici aggregati.
2. Gli obiettivi fondamentali che il piano propone riguardano la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e la sua piena utilizzazione per il valore di memoria e di uso che esso rappresenta per l’intero assetto urbanistico e socio-economico della città contemporanea.
3. L’attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal piano è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - la conservazione degli specifici caratteri storico-morfologici presenti nei tessuti urbani esistenti, anche attraverso interventi di eliminazione delle superfetazioni (quali aggiunte di volumi incoerenti con l’edificio originario o con i suoi ampliamenti organici, le occlusioni di logge e balconi, i manufatti di carattere accessorio aggiunti nei cortili quali autorimesse, magazzini, ...);
 - la preservazione della destinazione d’uso residenziale prevalente, nonché il mantenimento e il rafforzamento del tessuto artigianale e commerciale che in misura significativa è presente;
 - il restauro dei complessi edilizi e delle emergenze storiche di rilievo con la valorizzazione del ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico che assumono nella struttura urbana;
 - la tutela e la valorizzazione dei beni di valore storico ed architettonico, siano essi parti strutturali o decorative inserite in costruzioni di epoca successiva, ovvero organismi edilizi autonomi;
 - la tutela e la valorizzazione delle aree a verde pubbliche e private, quali elementi che svolgono una fondamentale funzione ecologico-ambientale e paesaggistica;
 - la manutenzione qualitativa degli spazi aperti esterni (strade, piazze, marciapiedi, porticati,...) e interni agli edifici (cortili, orti, parcheggi,...);
 - la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche attraverso interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, e il ridisegno degli spazi aperti.
4. Per tali ambiti il PGT individua specifiche politiche mirate, primariamente alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei caratteri di valore storico e documentale, nonché al rinnovo e alla riqualificazione urbanistica, ambientale e funzionale dei tessuti che li compongono, con azioni puntuali indirizzate alla rivitalizzazione e al rilancio delle attività presenti, anche in relazione al ruolo di polo urbano di riferimento per il territorio circostante.

Art. 15. Nuclei di antica formazione (A1): Articolazione e suddivisione in zone

1. I nuclei di antica formazione sono costituiti da differenti componenti, tipologie di tessuti, distinte in base alla loro formazione storica e alle loro caratteristiche morfo-tipologiche, sono dotati di una identità riconoscibile e, per la maggior parte, sono costituiti da edifici con tipologia a corte, caratterizzati da un rapporto molto stretto tra cortina edilizia che segna e delimita gli isolati e le strade da questi formate. Sono stati individuati, nella tavola R03.1, i seguenti nuclei:
 - nucleo di antica formazione di Giussano
 - nucleo di antica formazione di Robbiano
 - nucleo di antica formazione di Birone
 - nucleo di antica formazione di Paina
 - nucleo di antica formazione di Brugazzo
2. Tutti i nuclei di antica formazione sono considerati “Zona di Recupero” ai sensi e per gli effetti degli articoli 27 e 28 della Legge 5 agosto 1978, n° 457, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n° 765 e del D.M. n° 1444/68, tali nuclei sono da classificarsi come “Zona A”.
3. Gli edifici compresi all’interno di questi nuclei, come riportato nella Tavola R03.1 – Nuclei di antica formazione: modalità di intervento, sono classificati come segue:
 - T 1. Edifici di interesse storico ed architettonico;
 - T 2. Edifici di interesse tipologico, planimetrico ed ambientale, con elementi di interesse storico ed architettonico
 - T 3. Edifici di interesse tipologico, planimetrico ed ambientale
 - T 4. Edifici di epoca contemporanea.

Tali classi rispecchiano situazioni connotate da tipologie, caratteri architettonici, urbanistici di intervento e di trasformazione differenziate, per le quali sono consentiti modalità di intervento differenti.

4. Nell’ambito della classificazione T1 sono compresi (T1*) gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004, per i quali, oltre ai criteri di intervento definiti nella classe di appartenenza, è obbligatorio rispettare le prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 16. Nuclei di antica formazione: modalità di intervento**1. Finalità**

- Gli obiettivi fondamentali che il Piano delle Regole intende perseguire riguardano la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e la sua piena utilizzazione attraverso l’insediamento di attività in grado di esaltare appieno il valore dei luoghi.
- Gli interventi previsti dovranno dimostrare il mantenimento dei caratteri di rilievo storico e della matrice di impianto morfo-tipologica originaria.

- Gli interventi dovranno comunque promuovere azioni mirate alla riqualificazione e al miglioramento della qualità urbana degli spazi pubblici aperti, con interventi di miglioramento delle connessioni verdi e ciclo-pedonali, sia locali, sia di scala urbana, da e verso i tessuti del nucleo centrale.

2. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Residenze assistite	Attività paracommerciali
Residence/case albergo	Attività relative alla vendita di merci. Esercizi di vicinato
Studi professionali	Attività relative alla vendita di merci. Media struttura di vendita (MSV 1)
Servizi alla residenza	Artigianato di servizio
Alberghi	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziale, senza limitazioni per il primo piano fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 40% della SL totale dei piani.
- Le limitazioni sopra indicate per le destinazioni secondarie non trovano applicazione negli Addensamenti commerciali in cui, pertanto, possono insediarsi le destinazioni ammesse (principali e secondarie) senza alcuna limitazione o quota massima. Per le attività relative alla vendita di merci eccedenti gli esercizi di vicinato deve essere verificato quanto previsto per gli addensamenti commerciali di cui all'articolo 53.
- Non è ammessa l'apertura di centri commerciali, di cui all'articolo 49.

3. Parametri edilizi ed urbanistici

- IF = IF esistente
- IC = IC esistente
- H = H esistente
- P = vedi tabella Art. 10.

4. Modalità di intervento

- Le modalità di attuazione delle previsioni di Piano sono definite con riferimento allo studio di dettaglio di cui alla Tavola R03.1, e da quanto previsto dall'Art. 17.
- Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, se coerenti a quanto previsto dalle modalità di intervento, sulla base della presentazione di richiesta di rilascio di titolo abilitativo. La tipologia di modalità attuativa è determinata in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'intervento, come riportato nel seguente schema.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino a 500	Secondo quanto definito all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Permesso di Costruire o titolo equipollente
Da 501 a 1.500		Atto d'obbligo assentito/Permesso di Costruire Convenzionato
Oltre e 1.500		Piano Attuativo

Art. 17. Classificazione degli edifici e modalità di intervento

1. Per ogni edificio interno ai nuclei di antica formazione, rilevato e classificato nella Tavola "R 03.2 nuclei di antica formazione modalità di intervento", sono state individuate le relative modalità di intervento.

EDIFICI IN CLASSE T1

- **Definizione.** Comprende gli organismi edilizi e gli edifici che per le loro caratteristiche tipologiche e architettoniche, per il loro valore storico, per il significato simbolico che hanno assunto per la comunità, devono essere essenzialmente conservati, recuperando il loro stato originale con tutti i suoi caratteri planivolumetrici, formali e strutturali, valorizzando gli elementi architettonici e decorativi e ripristinando le parti alterate. Si tratta di edifici coerenti con l'impianto dei centri storici e il fronte principale di questi edifici, che generalmente prospetta su spazi pubblici, si distingue per uso di materiali e decorazioni.

All'interno della classe T1, ai fini dell'individuazione di coerenti e corrette modalità di intervento, sono state individuate le seguenti tipologie di edifici:

- **Edifici religiosi:** edifici con tipologia particolare derivante principalmente dall'utilizzo legato ad una funzione unica, con annessi edifici secondari e spazi aperti di pertinenza. Si tratta di edifici fortemente rappresentativi all'interno del tessuto urbano, con il fronte principale che prospetta generalmente su spazi pubblici e si distingue per uso di materiali e decorazioni.
- **Ville e palazzi storici con giardino:** edifici con tipologia a villa o palazzina, singoli o aggregati, con annessi edifici secondari, ove presenti (palazzina, portineria, serra,) e ampi spazi aperti di pertinenza a parco e/o giardino di valore storico e ambientale di pregio.
- **Edifici di civile abitazione:** sono rappresentati da edifici singoli o aggregati, costituiti da edifici in linea, a corte chiusa e/o semiaperta, con fronte continuo lungo la strada ed altezze variabili e spazi di pertinenza interni.

- **Edifici o parti di edifici di archeologia industriale:** sono rappresentati da edifici singoli o complessi industriali, anche dismessi o utilizzati per destinazioni differenti da quelli originarie, con particolare valore dal punto di vista storico-testimoniale, nonché dal punto di vista tipologico e architettonico.
- **Edifici pubblici o di uso pubblico:** sono rappresentati da edifici singoli o aggregati, che presentano elementi di valore storico ed architettonico in relazione alla loro rappresentatività e alla loro localizzazione; oltre a costituire manufatti di forte connotazione, in particolare rispetto alle relazioni con gli spazi pubblici e con l'intorno urbano.
- **Modalità di intervento**

Si tratta di interventi e opere orientate all'utilizzo e alla valorizzazione con l'obiettivo della conservazione, del recupero e della trasmissione degli elementi artistici, storici e documentari significativi dell'edificio. Gli interventi sugli edifici dovranno rigorosamente rispettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale, tipologico, architettonico e tutte le partiture decorative, assicurando nel contempo la funzionalità dell'organismo edilizio in relazione alle destinazioni d'uso ammesse e compatibili con le sue caratteristiche e la sua qualità complessiva.

Oltre alle prescrizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

 - salvaguardia (o ripristino) dei prospetti originali riguardo ai moduli compositivi, alle partiture di facciata, al taglio e ai rapporti proporzionali delle aperture ai vari piani; mantenimento della cortina edilizia lungo il fronte stradale;
 - rispetto (o ripristino) della veste architettonica esterna e dei paramenti, sia verso strada che verso gli spazi interni; dei particolari architettonici e decorativi originali, che dovranno essere mantenuti, se esistenti o recuperati, ove riconoscibili o documentabili, anche nei materiali ed assetti cromatici originali e/o tradizionali del centro storico;
 - ripristino di infissi, serramenti, ed eventuale rinnovo, con i materiali, le fogge, colori originali e/o compatibili con quelli tipici del centro storico;
 - rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti esterni con materiali, tecniche e colori originali e/o compatibili con quelli tipici del centro storico;
 - mantenimento dei caratteri delle strutture portanti verticali ed orizzontali (se originali o ad esse omogenee) o ripristino di tali caratteri nel caso di intervento su edifici già manomessi. I solai potranno essere sostituiti previa documentazione delle necessità statiche, con altri aventi le medesime caratteristiche, solo se privi di valore artistico oggettuale; in tale caso dovranno invece essere conservati. Eventuali variazioni di quote potranno essere consentite solo se risulti oggettivamente dimostrabile la coerenza delle trasformazioni con l'organismo architettonico;
 - mantenimento dei caratteri tradizionali delle strutture di copertura e dei materiali di copertura stessi, di gronde e pluviali o, nel caso di interventi su organismi architettonici già manomessi, ripristino di tali elementi con le fogge ed i materiali tradizionali del centro storico;
 - conservazione di tutti gli elementi tipologici individuanti il carattere della costruzione oggetto d'intervento e, contestualmente, dei relativi elementi architettonici.

Sono consentite le seguenti tipologie di interventi: Manutenzione ordinaria - Mo, Manutenzione straordinaria - Ms, Restauro - Rs e Risanamento conservativo - Rc secondo quanto previsto dall'Art. 18 e dall'Art. 19.

EDIFICI IN CLASSE T2

- **Definizione.** Si tratta di edifici e tessuti storici stratificati su impianti originari, che connotano per le loro caratteristiche di riconoscibilità testimoniale i nuclei storici. Comprende edifici di conformazione tradizionale che esprimono le qualità insediative e architettoniche più tipiche della tradizione abitativa locale e che contribuiscono nel loro complesso ad imprimere al tessuto storico il suo specifico volto, non monumentale, ma propriamente civile. Si tratta di edifici interessanti sia singolarmente, sia per il rapporto che instaurano con l'ambiente e con i nuclei di antica formazione.
- **Modalità di intervento.**

Gli interventi sono finalizzati a garantire il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti, assicurandone la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico esistente. Tutti gli interventi dovranno essere attuati al fine di perseguire la ricomposizione dei caratteri stilistici dei edifici ed il loro migliore inserimento nel contesto dei nuclei di antica formazione, anche mediante l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive di tipo tradizionale. Il criterio è quello del recupero volumetrico e funzionale. Tale criterio è particolarmente auspicato per ciò che riguarda gli edifici, o parti di edifici, aventi destinazione fienili, magazzini e depositi.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti solo assimilandoli a ristrutturazione, qualora sia dimostrata l'impraticabilità del recupero, mantenendo il volume preesistente.

Si applicano le disposizioni relative alle modalità di intervento per gli edifici in classe T1, limitatamente all'effettiva presenza di tali elementi e ad un minore grado di vincolo sul ripristino di elementi materici originari.

Sono consentiti interventi di Manutenzione ordinaria - Mo, Manutenzione straordinaria - Ms, Risanamento conservativo - Rc, Ristrutturazione edilizia parziale - Rp, Ristrutturazione edilizia - Re secondo quanto previsto dall'Art. 18 e dall'Art. 19.

EDIFICI IN CLASSE T3

- **Definizione.** Si tratta di edifici e tessuti storici stratificati su impianti originari, comprendenti edifici di conformazione tradizionale che esprimono le qualità insediative più tipiche della tradizione abitativa locale e che contribuiscono nel loro complesso ad imprimere al tessuto storico il suo specifico volto. Si tratta di edifici interessanti per il rapporto che instaurano con l'ambiente e con i nuclei di antica formazione.
- **Modalità di intervento.**

Gli interventi sono finalizzati a garantire il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti, assicurandone la conservazione dell'impianto tipologico e morfologico esistente. Tutti gli interventi dovranno essere attuati al fine di perseguire la ricomposizione dei caratteri stilistici dei fabbricati ed il loro migliore inserimento nel contesto dei nuclei di antica formazione, anche mediante l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive di tipo tradizionale. Il criterio è quello del recupero volumetrico e funzionale. Tale criterio è particolarmente auspicato per ciò che riguarda gli edifici, o parti di edifici, aventi destinazione fienili, magazzini e depositi.

Si applicano le disposizioni relative alle modalità di intervento per gli edifici in classe T1, limitatamente all'effettiva presenza di tali elementi e ad un minore grado di vincolo sul ripristino di elementi materici originari.

Sono consentiti interventi di Manutenzione ordinaria - Mo, Manutenzione straordinaria - Ms, Risanamento conservativo - Rc, Ristrutturazione edilizia parziale - Rp,

Ristrutturazione edilizia – Re, Demolizione con ricostruzione – Dr secondo quanto previsto dall’Art. 18 e dall’Art. 19.

EDIFICI IN CLASSE T4

- **Definizione.** Si tratta di edifici costruiti, ricostruiti, o profondamente trasformati in epoca recente, più o meno correttamente inseriti nella morfologia del nucleo antico, privi pertanto di valore storico-architettonico, la cui presenza nella zona di interesse ambientale richiede tuttavia attenzione al rapporto con gli elementi della tradizione, soprattutto nel caso di interventi di una certa rilevanza. Sono edifici generalmente in buono stato, con caratteristiche tipologiche ed architettoniche assai differenti rispetto all’edilizia di impianto storico, costruiti o profondamente trasformati in epoca recente, che si presentano per caratteristiche costruttive, materiali ed in alcuni casi anche per le altezze, non integrati e non omogenei ai caratteri morfologici e tipologici dei nuclei storici.
- **Modalità di intervento.**
Gli interventi, in ordine alla loro estensione e tipologia, devono quindi essere contestualizzati per quanto attiene a rapporti proporzionali, materiali, colori e particolari architettonici, qualora facciano complessivamente riferimento ai tipi della tradizione.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, o di ristrutturazioni complessive, dovrà essere valutata la possibilità del completamento di cortine e l’allineamento alle altezze di gronda prevalenti compatibilmente con la volumetria da realizzare. Tali scelte sono quindi prescrittive qualora la situazione ne evidenzia la facilità di attuazione.
Sono previsti, oltre agli interventi di Manutenzione ordinaria – Mo e Manutenzione straordinaria – Ms, anche interventi di Ristrutturazione edilizia – Re e Demolizione con ricostruzione – Dr secondo quanto previsto dall’Art. 18 e dall’Art. 19.

Art. 18. Categorie di intervento edilizio

1. Le principali categorie di intervento edilizio all’interno della città storica e negli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale, sono le seguenti:
 - Restauro - Rs
 - Risanamento conservativo - Rc
 - Ristrutturazione edilizia parziale - Rp
 - Ristrutturazione edilizia - Re
 - Demolizione con ricostruzione - Dr.
2. A questi interventi si aggiungono quelli di **Manutenzione ordinaria - Mo**, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a) della L.R. n° 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e quelli di **Manutenzione straordinaria – Ms**, sempre ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera b) della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., oltre alle altre tipologie di interventi previste dall’art. 27 della L.R. n° 12/2005.
3. Sono interventi di **Restauro – Rs**, quelli volti alla conservazione degli edifici aventi particolari pregi architettonici e che costituiscono un patrimonio inestimabile del passato in quanto documenti tangibili della storia e della architettura di Busto Arsizio. Comprende un insieme di opere atte a garantirne l'integrità materiale, la funzionalità e la protezione dei valori culturali, la conservazione, il recupero e la trasmissione degli elementi artistici, storici e documentari significativi dell’edificio, dei suoi spazi pertinenziali (aperti e non) e degli edifici minori ad esso

integrati, nonché dei suoi rapporti relazionali con il contesto urbano. Include interventi finalizzati alla conservazione dell'esistente nei suoi caratteri tipologici, morfologici, tecnico-morfologici e formali esistenti, ma che possano consentire destinazioni d'uso compatibili.

Per questi interventi dovrà essere predisposta un'adeguata relazione storica, comprensiva di documentazione fotografica dettagliata a colori, atta ad illustrare e supportare le scelte progettuali.

Sono ammesse le seguenti opere:

- a) Conservazione dei prospetti interni ed esterni e dell'intero apparato decorativo, compresi tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi).

Restauro e valorizzazione degli elementi originari laddove celati o parzialmente mancanti sui fronti dell'edificio: ripristino di aperture originarie, eliminazione obbligatoria di elementi aggiunti e non coerenti se non documentati da relazione e documentazione storica.

- b) Conservazione di tutte le finiture esterne o, laddove le condizioni di degrado non lo consentissero, rifacimento delle stesse con l'utilizzo di materiali e tecniche esecutive originarie.

- c) Consolidamento statico degli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, coperture); qualora ciò non fosse possibile per le condizioni di degrado degli stessi, è consentita la sostituzione delle sole parti degradate con l'impiego degli stessi materiali e tecniche costruttive, conservando le quote esistenti dei solai e delle coperture (gronda e colmo) e la geometria delle falde.

- d) Restauro e ripristino degli ambienti interni con particolare attenzione all'apparato decorativo dove esistente (affreschi, stucchi, fregi) e agli elementi architettonici di pregio quali volte, soffitti, pavimenti, colonne ecc. E' ammessa la realizzazione di aperture o chiusure nelle murature portanti esistenti per mutate esigenze d'uso, nonché la demolizione e realizzazione di pareti divisorie anche per l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari, laddove ciò non comprometta il valore architettonico dell'edificio. E' consentito il restauro e ripristino delle finiture interne, o, qualora ciò non fosse possibile, il rifacimento con l'utilizzo di tecniche e materiali originari.

- e) Realizzazione e integrazione degli impianti tecnologici, nel rispetto dei caratteri architettonici e storici degli edifici. Non è ammessa la realizzazione di volumi tecnici esterni o emergenti dalla copertura; è consentita la sola realizzazione di ascensori verso lo spazio privato degli edifici, laddove non sia possibile la collocazione all'interno degli stessi e non venga compromesso il valore architettonico, prevedendo l'utilizzo di materiali compatibili con i caratteri dell'edificio.

- 4. Sono interventi di **Risanamento conservativo – Rc**, quelli volti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi riguardano edifici che hanno conservato i caratteri architettonici e costruttivi originari contribuendo a definire l'immagine della città storica e sono finalizzati al recupero dell'abitabilità con ripristino igienico, statico, funzionale, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, senza aumento di volume e rispettando il sistema strutturale e gli elementi tecno-morfologici caratterizzanti.

Sono ammesse le seguenti opere:

- a) Conservazione dei prospetti e dell'intero apparato decorativo, compresi tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi).

Le finiture esterne, se in condizioni di degrado, potranno essere integrate o sostituite con materiali e tecniche coerenti ai caratteri originari dell'edificio.

Sono consentite limitate modifiche ai prospetti sugli spazi privati, volte a migliorare la composizione della facciata e le condizioni di aeroilluminazione interna, quali: trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, realizzazione-eliminazione di aperture nel rispetto delle partiture esistenti, eliminazione di superfetazioni chiaramente leggibili come elementi aggiunti all'edificio storico.

- b) Consolidamento statico degli elementi strutturali, con sostituzione delle parti irrimediabilmente ammalorate, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con i caratteri dell'edificio. Qualora gli elementi strutturali risultino visibili (scale, ballatoi, sporti di gronda), nel caso di sostituzione dovranno essere riproposti i materiali originari. Non sono ammesse modifiche planimetriche, alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture né alterazioni della sagoma dell'edificio, ad eccezione di quelle necessarie per l'installazione di impianti tecnologici.
- c) Conservazione o ripristino degli ambienti interni, in particolare di tutti gli elementi architettonici e decorativi di pregio (volte, soffitti, fregi, ecc.) e delle parti comuni (androni, scale, portici ecc.). E' ammessa la realizzazione o demolizione di pareti divisorie interne e di aperture/chiusure nelle murature portanti all'interno dell'edificio, anche per l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari, laddove ciò non ne comprometta il valore architettonico. Nel caso di sostituzione delle finiture interne, devono essere utilizzate tecniche e materiali coerenti con i caratteri dell'edificio.
- d) Realizzazione e integrazione degli impianti tecnologici, nel rispetto dei caratteri architettonici e distributivi degli edifici. Non è ammessa la realizzazione di volumi tecnici esterni; è consentita la sola realizzazione di ascensori verso lo spazio privato degli edifici, ove non sia possibile la collocazione all'interno degli stessi.

5. Sono interventi di **Ristrutturazione edilizia parziale – Rp**, quelli rivolti alla salvaguardia del valore ambientale di edifici che, pur avendo subito trasformazioni nel tempo che ne hanno in parte compromesso l'integrità e il valore storico, hanno conservato elementi architettonici o tipologici originari e come tali contribuiscono a definire l'immagine della città storica. Si tratta di interventi edilizi di tipo conservativo finalizzati alla ristrutturazione degli edifici e degli spazi aperti attraverso una diversa articolazione distributiva che non preveda la possibilità di demolizione e ricostruzione dell'edificio o di sue parti e/o trasformazioni della struttura esterna che risultino modificare l'involucro e le sue caratteristiche morfo-tipologiche.

Sono ammesse le seguenti opere:

- a) Conservazione delle partiture e di tutti gli elementi architettonici originari sui prospetti esterni ed interni dell'edificio quali balconi, ballatoi, cornici, marcapiani, portali, basamenti. Sono ammessi interventi volti alla valorizzazione dei prospetti nel rispetto degli elementi tipologici e architettonici originari: apertura di finestre tamponate o parzialmente tamponate, riallineamento di aperture volto a restituire la partitura originaria, creazione di nuove aperture in asse e con le dimensioni delle aperture esistenti nel caso di porzioni cieche e per il miglioramento dei rapporti aeroilluminanti. E' ammesso il rifacimento delle finiture esterne con la conservazione degli elementi di pregio e con l'utilizzo di materiali adeguati al valore storico ed architettonico dell'edificio. Per quanto riguarda gli elementi di finitura, le dimensioni, le proporzioni e le caratteristiche dei materiali, gli interventi dovranno ispirarsi alle regole compositive e costruttive tipiche dei nuclei storici di antica formazione, con particolare attenzione all'uniformità temporale e compositiva di ciascuna facciata e/o spazio aperto.

- b) Consolidamento statico degli elementi strutturali, con sostituzione delle parti irrimediabilmente ammalorate, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con i caratteri dell'edificio. Nel caso i solai originari fossero già stati sostituiti con l'utilizzo di tecnologie diverse, è consentita la traslazione degli stessi senza modificare il numero dei piani e i caratteri architettonici dell'edificio. Non sono ammesse modifiche planimetriche, alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture né alterazioni della sagoma dell'edificio, ad eccezione di quelle necessarie per l'installazione di impianti tecnologici.
- c) Modifiche nella distribuzione interna con l'introduzione di nuove scale e ascensori per il miglioramento della fruibilità dell'edificio nel rispetto dell'impianto tipologico; è consentita la sola realizzazione di ascensori verso lo spazio privato degli edifici, laddove non sia possibile la collocazione all'interno degli stessi. E' inoltre ammessa la realizzazione o demolizione di pareti divisorie interne e di aperture/chiusure nelle murature portanti all'interno dell'edificio, anche per l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari.
- d) Realizzazione e integrazione degli impianti tecnologici e relative reti; non è ammessa la realizzazione di volumi tecnici esterni, ad eccezione di quanto consentito per gli ascensori.

6. Sono interventi di **Ristrutturazione edilizia – Re**, quelli rivolti a modificare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti con il mantenimento della superficie lorda esistente.

Si tratta di interventi finalizzati alla ristrutturazione degli edifici e dei relativi spazi aperti attraverso una diversa articolazione distributiva, che possa prevedere anche trasformazioni della struttura originaria, in coerenza con gli edifici adiacenti per quanto attiene tipologia, altezza, continuità dei fronti e delle cortine edilizie.

E' previsto il mantenimento della sagoma dell'edificio; gli interventi di modifica della stessa sono ammessi qualora portino a un migliore inserimento ambientale nel tessuto storico (allineamento su strada, modifica delle quote di gronda e di colmo delle coperture in continuità con i caratteri storici dell'intorno urbano).

Tutte le operazioni consentite dovranno essere effettuate nel rispetto degli eventuali elementi architettonici-decorativi che fossero presenti nei manufatti interessati dall'intervento.

Sono ammesse le seguenti opere:

- a) valorizzazione dei prospetti con modifica delle aperture nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici storici situati nell'intorno urbano. E' ammesso il rifacimento delle finiture esterne con la conservazione degli elementi di pregio e con l'utilizzo di materiali adeguati al valore storico ed architettonico dell'edificio. Per quanto riguarda gli elementi di finitura, le dimensioni, le proporzioni e le caratteristiche dei materiali, gli interventi dovranno ispirarsi alle regole compositive e costruttive tipiche dei nuclei storici di antica formazione, con particolare attenzione all'uniformità temporale e compositiva di ciascuna facciata e/o spazio aperto. Le superfetazioni e sovrastrutture di epoca recente quali chiusure di balconi o di scale esterne, tamponamenti di porticati, tettoie, aggetti dovranno essere eliminate.
- b) consolidamento statico degli elementi strutturali, con sostituzione delle parti ammalorate, utilizzando materiali e tecnologie coerenti con i caratteri dell'edificio e dell'intorno urbano. E' consentita la traslazione dei solai senza modificare il numero dei piani e i caratteri architettonici dell'edificio; è ammessa la modifica della copertura (quota di gronda e di colmo, geometria delle falde) in caso di contrasto ambientale con l'intorno urbano.

- c) modifiche dell'impianto distributivo con l'introduzione di nuove scale e ascensori, modifiche planimetriche che non alterino la sagoma dell'edificio.
 - d) realizzazione e integrazione degli impianti tecnologici e relative reti; i volumi tecnici dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio o verso lo spazio privato.
7. Sono interventi di **Demolizione con ricostruzione** - **Dr** tutti gli interventi che comportano una trasformazione edilizia e/o urbanistica del tessuto di matrice storica che non rientrano nelle modalità di intervento precedentemente descritte. Tali interventi sono riferiti ad edifici che, per caratteri tipologici e architettonici, risultano privi di valori storici, artistici e/o ambientali, oltre ad essere disomogenei rispetto al carattere morfo-tipologico dei nuclei storici.
- L'intervento prevede la demolizione del fabbricato esistente e la costruzione di un nuovo edificio con superficie lorda uguale a quella esistente senza considerare l'eventuale presenza di superfetazioni. Non è ammesso incremento di superficie lorda e di volume.
- L'intervento è volto a un migliore inserimento ambientale dell'edificio nel tessuto storico e alla riqualificazione dell'immagine urbana.
- La scelta dei materiali e delle finiture esterne dovrà essere coerente con i caratteri dei nuclei storici. Di norma i parcheggi pertinenziali dovranno essere realizzati in sottosuolo.

Art. 19. Indicazioni di carattere generale

1. In linea di principio, tutti gli interventi dovranno conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie ed a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale del contesto territoriale. Tutte le opere dovranno essere valutate con particolare riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito, ricorrendo in linea generale ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali. La progettazione dovrà preliminarmente procedere alla lettura storico-critica dell'edificio al fine di definire il nuovo assetto formale, ed individuare gli elementi incoerenti con l'insieme della struttura, che saranno riprogettati, sostituiti o eliminati.
2. In tutti i nuclei di antica formazione e negli ambiti di interesse storico, architettonico e ambientale sono sempre consentiti, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e fatte salve eventuali diverse prescrizioni indicate nella normativa specifica dei singoli edifici, gli interventi di categoria Mo, Ms, Rs e Rc, come definiti nel precedente articolo.
3. Ogni intervento ammesso deve avere come finalità la conservazione dei valori ambientali, edilizi ed architettonici dell'insieme storico, e tendere ad un miglioramento del livello organizzativo e funzionale. Ogni singolo intervento consentito dovrà tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - un dignitoso ridisegno urbano, compreso il mantenimento o la ricostruzione delle cortine edilizie verso strada
 - la pulizia e l'eliminazione di volumi impropri
 - il recupero funzionale, strutturale, igienico-edilizio ed ambientale degli spazi interni
 - la salvaguardia o ricostruzione della struttura e della conformazione della corte lombarda, con particolare cura per l'allineamento verso strada dei fabbricati e per il rispetto dei tracciati stradali esistenti
 - garantire, laddove possibile, che l'altezza e la profondità dei corpi di fabbrica siano tali da mantenere la continuità dei fili di gronda, la pendenza e l'andamento delle falde in armonia con gli edifici confinanti o vicini

- assicurare l'unitarietà dei cortili e la massima fruibilità pedonale
- riproporre i principali caratteri morfologici e tipologici degli edifici preesistenti, in armonia con l'architettura del centro storico.

In ogni caso, per qualsiasi intervento, è richiesta un'attenta salvaguardia dell'ambiente urbano nelle sue caratteristiche modulari (altezza, frequenze di aperture, elementi ornamentali, rapporti tra pieni e vuoti nelle pareti, tinteggiature, aggetti di gronda, visibilità dei giardini, ecc.), nonché una responsabile salvaguardia dell'esistente tessuto sociale costituito da uno stretto rapporto tra residenza ed attività complementari (commercio, terziario, artigianato e servizi).

4. La rispondenza delle scelte di progetto ai criteri di cui al presente articolo, è verificata dalla Commissione Edilizia/Commissione Paesaggio sulla base:
 - del rilievo dello stato attuale dell'edificio o dell'unità, esteso per i prospetti almeno alle unità confinanti, indicante gli elementi tipologici fondamentali, i particolari architettonici e decorativi presenti, le ipotesi di assetto originario e l'appartenenza ad una delle categorie tipologiche individuate nell'allegata Tavola C6;
 - di una sintetica relazione del progettista che descriva ed argomenta le scelte del progetto in relazione agli obiettivi di cui al presente articolo;
 - del progetto (piante, prospetti e sezioni nel numero necessario alla chiara comprensione di tutte le scelte) e delle tavole di raffronto tra demolizioni e ricostruzioni.
5. Nel caso si intervenga attraverso Piano Attuativo, al fine di definire le corrette modalità di intervento, dovrà essere svolta un'attività di indagine preliminare di analisi storica dell'edificio o degli edifici, quale parte integrante del progetto di recupero, opportunamente documentata dalle fonti disponibili, che ne evidenzia i caratteri tipologici originari, le qualità architettoniche più rilevanti, anche in relazione al processo di stratificazione/modificazione che può averlo interessato nel corso del tempo, nonché riconoscere ed evidenziare la presenza di elementi strutturali o decorativi da conservare. Sulla base degli elementi indicati al presente comma, integrati da quelli del comma 4, la Commissione Edilizia/Commissione Paesaggio verificherà la rispondenza delle scelte di progetto agli obiettivi e finalità di cui al Titolo IV delle presenti norme.

Art. 20. Classificazione degli spazi non edificati e modalità di intervento

1. Costituiscono elementi fondamentali ed integranti dell'ambiente urbano dei nuclei di antica formazione. Si tratta di:
 - parchi, giardini e aree verdi di interesse pubblico
 - parchi e giardini storici
 - verde pertinenziale privato
 - spazi di rilievo di uso pubblico, quali piazze, porticati, parcheggi
 - cortili e spazi pertinenziali di edifici privati
 - marciapiedi
2. Gli spazi non edificati esistenti all'interno dei nuclei di antica formazione sono da considerare di interesse generale, in quanto si tratta di aree pubbliche e private di alta valenza ecologica-ambientale e rappresentativa, che costituiscono elementi fondamentali ed integranti dell'ambiente urbano all'interno dei nuclei di antica formazione.

3. La Tavola "R 03.3 – Nuclei di Antica Formazione: Tipologia degli spazi non edificati", costituisce elaborato di riferimento per gli spazi non edificati all'interno dei nuclei di antica formazione. Per gli spazi non edificati, pubblici e privati, sistemati a verde o pavimentati, il Piano individua due specifiche modalità di intervento:
 - manutenzione, conservazione e tutela del corredo arboreo ed arbustivo esistente, dei cortili, delle piazze e dei percorsi adeguatamente pavimentati, con l'obiettivo di mantenere elevato il livello qualitativo di questi spazi;
 - riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree a verde, dei cortili, delle piazze e dei percorsi, con l'obiettivo di ripristinare i caratteri fondamentali e riconosciuti all'interno dei nuclei urbani di antica formazione.
4. Gli interventi nei parchi, giardini e aree verdi dovranno mirare alla conservazione delle caratteristiche paesistiche ed ambientali e in particolare delle essenze arboree presenti, rispettando le seguenti prescrizioni:
 - gli alberi di alto fusto esistenti dovranno essere sottoposti sistematicamente al trattamento più adeguato, alla conservazione ed alla crescita regolare; nel caso in cui uno o più di essi dovessero deperire o morire, devono essere sostituiti immediatamente, a cura e spese del proprietario dell'area, con un numero uguale di alberi della medesima specie. In caso di impossibilità, l'essenza da utilizzare deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
 - analogamente dovrà essere fatto per le altre componenti dell'ambiente naturale - alberi minori, cespugli, rampicanti, manti erbosi, ecc. Si deve anche procedere immediatamente a porre riparo ai danneggiamenti eventuali che fossero in corso;
 - eventuali pavimentazioni che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, danneggiassero la libera crescita delle alberature, dovranno essere demolite totalmente o parzialmente, ricostruendo il terreno naturale.
6. Gli interventi negli spazi di uso pubblico dovranno mantenere integri gli elementi ed i manufatti che rappresentano l'identità e la memoria dei luoghi e potenziare il ruolo e la funzione di questi spazi all'interno dei nuclei di antica formazione.
7. Le aree di pertinenza degli edifici dovranno essere conservate in modo da valorizzare l'unità a corte su cui insistono. L'eventuale ricostruzione è, comunque, vincolata alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente qualora di pregio ambientale, ovvero quando messo a dimora da più di venticinque anni.
8. E' vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi di alto fusto, notevoli per specie, portamento, dimensione, età, salvo i casi di necessità determinata da morte, malattie o pericolosità delle piante stesse per persone o cose.
9. In sede di richiesta di rilascio di titolo abilitativo, dovrà essere prodotto il progetto dettagliato di sistemazione esterna dell'intera area di intervento, con l'individuazione dei singoli alberi, specificandone l'altezza ed il diametro del tronco, delle zone alberate o cespugliate esistenti e di progetto, degli alberi dei quali sia previsto l'abbattimento o lo spostamento e, infine, l'indicazione di tutte le opere di sistemazione delle aree libere (piantumazioni, pavimentazioni, percorsi, recinzioni, arredi fissi).

Art. 21. Ambiti del patrimonio rurale (A2)**1. Descrizione**

Si tratta di una serie di ambiti, edifici, singoli o aggregati, di origine rurale, esterni ai perimetri dei nuclei di antica formazione, distribuiti all'interno del territorio comunale, che presentano tipologia, morfologia, architettura, caratteri e destinazione diverse e che costituiscono elementi di interesse da conservare, recuperare e valorizzare. Sono edifici inseriti all'interno del tessuto urbano della città consolidata e che costituiscono luoghi di riconoscibilità testimoniale. Sono compresi nuclei, complessi ed edifici oggi, in parte o in toto, non più destinati all'utilizzo agricolo, che presentano valori storici e culturali da salvaguardare e promuovere.

2. Finalità

- Gli interventi dovranno essere mirati alla conservazione dei caratteri peculiari di ogni singolo edificio, alla conservazione delle idee progettuali originarie relative allo specifico impianto architettonico, anche desumendolo da documentazione d'archivio, alla conservazione e al ripristino dei caratteri originari degli edifici, in particolare rispetto all'integrità dei volumi, al trattamento dei fronti, ai particolari costruttivi e agli impianti distributivi.
- Per tali edifici gli interventi sono mirati alla valorizzazione degli aspetti di interesse e valore non solo storico e testimoniale relativo ai manufatti, ma anche e soprattutto ecologico-ambientale, relativo agli spazi verdi di pertinenza, attraverso interventi di conservazione e di incremento del verde esistente.
- Gli interventi dovranno essere mirati, anche, al mantenimento ed alla salvaguardia dei caratteri tipologici, architettonici e morfologici dei fabbricati edilizi, e in particolare del rapporto fra singolo edificio e spazio libero circostante, consentendo un utilizzo diverso rispetto a quello originario, ma comunque compatibile.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Servizi alla residenza
Alberghi	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Residenze assistite	Attività paracommerciali
Residence/case albergo	Attività relative alla vendita di merci: esercizi di vicinato
Studi professionali	Artigianato di servizio
	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziale, senza limitazioni per il primo piano fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 40% della SL totale dei piani.
- Non è ammessa l'apertura di centri commerciali, di cui all'articolo 49.

4. Parametri edilizi ed urbanistici

- e. IF = IF esistente
- f. IC = IC esistente
- g. H = H esistente
- h. P = vedi tabella Art. 10.

5. Modalità di intervento

- Si applicano le modalità di intervento previste all'Art. 17 comma 1 per gli edifici in classe T2 e le conseguenti categorie d'intervento definite all'art. 18.

Art. 22. Ambiti di interesse storico, architettonico e ambientale – A3

1. Descrizione

Si tratta di una serie di ambiti, edifici, singoli o aggregati, di interesse storico, architettonico, artistico e ambientale, esterni ai perimetri dei nuclei di antica formazione, distribuiti all'interno del territorio comunale, che presentano tipologia, morfologia, architettura, caratteri e destinazione diverse e che costituiscono elementi di interesse da conservare, recuperare e valorizzare. Sono edifici inseriti all'interno del tessuto urbano della città consolidata e che costituiscono luoghi di riconoscibilità testimoniale.

2. Finalità

- Gli interventi dovranno essere mirati alla conservazione dei caratteri peculiari di ogni singolo edificio, alla conservazione delle idee progettuali originarie relative allo specifico impianto architettonico, anche desumendolo da documentazione d'archivio, alla conservazione e al ripristino dei caratteri originari degli edifici, in particolare rispetto all'integrità dei volumi, al trattamento dei fronti, ai particolari costruttivi e agli impianti distributivi.
- Per tali edifici gli interventi sono mirati alla valorizzazione degli aspetti di interesse e valore non solo storico e testimoniale relativo ai manufatti, ma anche e soprattutto ecologico-ambientale, relativo agli spazi verdi di pertinenza, attraverso interventi di conservazione e di incremento del verde esistente.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Servizi alla residenza
	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
	Attività paracommerciali
	Attività relative alla vendita di merci: esercizi di vicinato
	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Studi professionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie
	Alberghi
	Residenze assistite
	Residence/case albergo

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziale, senza limitazioni per il primo piano fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 40% della SL totale dei piani.
- Le limitazioni sopra indicate per le destinazioni secondarie non trovano applicazione negli Addensamenti commerciali in cui, pertanto, possono insediarsi le destinazioni ammesse (principali e secondarie) senza alcuna limitazione o quota massima. Per le attività relative alla vendita di merci eccedenti gli esercizi di vicinato deve essere verificato quanto previsto per gli addensamenti commerciali di cui all'articolo 52.
- Non è ammessa l'apertura di centri commerciali, di cui all'articolo 49.

4. Parametri edilizi ed urbanistici

- IF = IF esistente
- IC = IC esistente
- H = H esistente
- P = vedi tabella Art. 10.

5. Modalità di intervento

- Si applicano le modalità di intervento previste all'Art. 17 comma 1 per gli edifici in classe T2 e le conseguenti categorie d'intervento definite all'art. 18.

Art. 23. Fascia cimiteriale (A4)

1. Nelle fasce di rispetto cimiteriale non è consentita alcuna edificazione, tali zone sono definite in sede di Piano Cimiteriale da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono ammessi in dette fasce parcheggi d'uso pubblico e le installazioni per attività connesse alla presenza del cimitero, in coerenza con le previsioni del Piano cimiteriale e le normative vigenti.
2. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PGT in aree destinate a fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti solamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e negli edifici a destinazione produttiva sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico legato a sopravvenute normative.

TITOLO IIIB– La città consolidata

Art. 24. Ambiti residenziali omogenei (B1)

1. Descrizione

Sono porzioni del tessuto urbano di Giussano che sono omogenei per destinazioni, densità e tipologia edilizia.

2. Finalità

L'obiettivo della disciplina è preservare l'omogeneità del comparto, evitando trasformazioni che possano creare interferenze funzionali o di carattere edilizio all'interno del sistema consolidato. Le trasformazioni puntuali dovranno quindi preservare l'omogeneità dell'isolato; la modifica morfotipologica degli edifici esistenti è subordinata ad un Piano Attuativo che interessi una porzione significativa dell'intero isolato limitando così la presenza di edifici in contrasto ambientale con l'intorno.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Servizi alla residenza
Residenze assistite	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Residence/case albergo	Attività paracommerciali
Alberghi	Attività relative alla vendita di merci: fino alla media struttura di vendita
Studi professionali	Artigianato di servizio
	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziali, senza limitazione per i primi 2 piani fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 20% della SL totale dei Piani.
- All'interno degli edifici di uso produttivo è possibile insediare nuove attività non residenziali, destinazioni secondarie, subordinate alla verifica di compatibilità con l'intorno urbano e con l'adozione di misure mitigative verso le destinazioni residenziali limitrofe. Sono sempre escluse le attività insalubri di classe 1[^].
- Le limitazioni sopra indicate per le destinazioni secondarie non trovano applicazione negli Addensamenti commerciali in cui, pertanto, possono insediarsi le destinazioni ammesse (principali e secondarie) senza alcuna limitazione o quota massima. Per le

attività relative alla vendita di merci eccedenti gli esercizi di vicinato deve essere verificato quanto previsto per gli addensamenti commerciali di cui agli articoli 52.

- Non è ammessa l'apertura di centri commerciali, di cui all'articolo 49.

4. Parametri urbanistici ed edilizi

- a. IT = 0,40 mq/mq*
- b. IF = 0,60 mq/mq
- c. IC= 40%
- d. P = vedi tabella Art. 10
- e. SP =30% della SF di cui almeno 1/3 deve essere piantumato
- f. H = 18 m

*L'indice di edificabilità territoriale (IT) è applicato per l'edificazione di comparti di superficie territoriale superiore a mq. 3.500.

5. Modalità di intervento

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, le trasformazioni si attuano come previsto nella tabella sotto riportata.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino 1.500	Secondo quanto definito all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Titolo abilitativo semplice o equipollente
Da 1.500 a 3.500		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Da 3.501 a 5.000		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Oltre 5.000		Piano Attuativo

Art. 25. Ambiti residenziali complessi (B2)**1. Descrizione**

Sono porzioni del tessuto urbano di Giussano che allo stato di fatto risultano ad alta commistione di destinazione d'uso e di tipologie edilizie presenti, in particolare con la compresenza di destinazioni residenziali, produttive e terziarie che determinano criticità diffuse. Gli interventi edilizi devono essere volti al risanamento, alla ricostruzione, al completamento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, favorendo il recupero delle aree degradate o degli edifici dismessi ed una evoluzione verso una configurazione omogenea degli isolati, limitando così le interferenze funzionali tra destinazioni non compatibili come produttivo e residenziale.

2. Finalità

La finalità degli interventi è l'evoluzione della configurazione attuale, caratterizzata dall'alta frammistione di funzioni, verso un sistema omogeneo di destinazione residenziale consolidando così la vocazione dei comparti.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Servizi alla residenza
Residenze assistite	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Residence/case albergo	Attività paracommerciali
Alberghi	Attività relative alla vendita di merci: fino alla media struttura di vendita
Studi professionali	Artigianato di servizio
	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie
	Centri di ricerca

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziali, senza limitazione per i primi due piani fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 20% della SL totale dei Piani.
- All'interno degli edifici di uso produttivo è possibile insediare nuove attività non residenziali, destinazioni secondarie, subordinate alla verifica di compatibilità con l'intorno urbano e con l'adozione di misure mitigative verso le destinazioni residenziali limitrofe. Sono sempre escluse le attività insalubri di classe 1^a.

- Le limitazioni sopra indicate per le destinazioni secondarie non trovano applicazione negli Addensamenti commerciali in cui, pertanto, possono insediarsi le destinazioni ammesse (principali e secondarie) senza alcuna limitazione o quota massima. Per le attività relative alla vendita di merci eccedenti gli esercizi di vicinato deve essere verificato quanto previsto per gli addensamenti commerciali di cui all'articolo 52.
- Non è ammessa l'apertura di centri commerciali, di cui all'articolo 49.

4. Parametri urbanistici ed edilizi

- IT = 0,20 mq/mq*
- IF = 0,30 mq/mq
- IC= 30%
- P = vedi tabella Art. 10
- SP =30% della SF di cui almeno 1/3 deve essere piantumato
- H = 12 m

*L'indice territoriale (It) è applicato per l'edificazione di comparti di superficie territoriale superiore a mq. 3500.

5. Modalità di intervento

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, le trasformazioni si attuano come previsto nella tabella sotto riportata.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino 1.500	Secondo quanto definito all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Titolo abilitativo semplice o equipollente
Da 1.500 a 3.500		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Da 3.501 a 5.000		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Oltre 5.000		Piano Attuativo

- Negli ambiti contrassegnati con una * (B2*) gli interventi dovranno destinare almeno il 50% della SL prevista per edilizia residenziale convenzionata.

Art. 26. Ambiti residenziali radi (B3)**1. Descrizione**

Le zone B3 rappresentano ambiti con una specifica fisionomia urbanistica ed edilizia e si configurano come sistemi di frangia, in cui l'edificazione singola ed indipendente si è via via espansa occupando ambiti agricoli. Sono ricompresi, inoltre, le porzioni del tessuto urbano a carattere prevalentemente residenziale situate in prossimità e all'interno del Parco Valle del Lambro.

2. Finalità

La finalità degli interventi è volta alla conservazione della configurazione attuale, caratterizzata da un sistema omogeneo di destinazione residenziale, ammettendo solamente limitati e circoscritti ampliamenti degli edifici esistenti.

3. Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse principali e secondarie sono:

Destinazione principale	Destinazione secondaria
Abitazioni urbane	Abitazioni di servizio ad altre attività
Residenze collettive	Servizi alla residenza
Residenze assistite	Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Residence/case albergo	Attività paracommerciali
Alberghi	Attività relative alla vendita di merci: fino a esercizi di vicinato
Studi professionali	Artigianato di servizio
	Attività per il tempo libero e alla cura della persona
	Uffici direzionali
	Banche, finanziarie, assicurazioni e agenzie

- Le destinazioni d'uso secondarie sono ammesse, in edifici con destinazione d'uso prevalentemente residenziali, senza limitazione per i primi due piani fuori terra e, nei restanti piani, per una quota massima pari al 20% della SL totale dei Piani.
- All'interno degli edifici di uso produttivo è possibile insediare nuove attività non residenziali, destinazioni secondarie, subordinate alla verifica di compatibilità con l'intorno urbano e con l'adozione di misure mitigative verso le destinazioni residenziali limitrofe. Sono sempre escluse le attività insalubri di classe 1^a.

4. Parametri urbanistici ed edilizi

- a. IT = esistente
- b. IF = esistente
- c. IC= 30%
- d. P = vedi tabella Art. 10
- e. SP =40% della SF di cui almeno 1/2 deve essere piantumato
- f. H = 9 m

5. Ampliamento degli edifici esistenti

- Sono ammessi interventi di solo ampliamento di edifici, esistenti alla data di adozione delle presenti norme, entro il limite di 40,00 mq di superficie lorda (SL) per unità immobiliare. Tale ampliamento é consentito “una tantum” ovvero esercitabile una sola volta, ancorché l’ampliamento realizzato sia più contenuto di quello massimo ivi consentito. Non è consentita la cessione della possibilità di tale ampliamento ad altra unità immobiliare.
- L’ampliamento non può dar luogo ad un edificio separato da quello di cui ne costituisce ampliamento.

6. Modalità di intervento

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, le trasformazioni si attuano come previsto nella tabella sotto riportata.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino 1.500	Secondo quanto definito all’art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Titolo abilitativo semplice o equipollente
Da 1.500 a 3.500		Permesso di costruire convenzionato o Atto d’obbligo
Da 3.501 a 5.000		Permesso di costruire convenzionato o Atto d’obbligo
Oltre 5.000		Piano Attuativo

Art. 27. Ambiti produttivi (D1)**1. Descrizione**

Sono porzioni del tessuto urbano di carattere produttivo in parte edificato e in parte in fase di completamento che negli anni passati sono stati oggetto di trasformazioni produttive consistenti e sono destinate ad ulteriori cambiamenti in relazione alle trasformazioni economiche ed all'evoluzione tecnologica. All'interno di questo tessuto sono presenti strutture parzialmente non utilizzate o inattive.

2. Finalità

Le finalità del PGT sono salvaguardare la capacità produttiva di queste aree accompagnando i processi di trasformazione necessari per garantire la continuità produttiva delle strutture attive e promuovere l'insediamento di nuove attività.

3. Destinazioni d'uso

Negli ambiti D1 sono consentiti insediamenti produttivi di qualsiasi natura. Per le industrie classificate di prima classe l'ammissione è subordinata al giudizio degli organi competenti dell'Amministrazione (Ufficio di Ecologia e Servizio n. 1 della ATS di competenza), e comunque dovranno essere sottoposte a tutti gli obblighi e le cautele necessarie per la salute pubblica. Le destinazioni d'uso non ammesse sono determinate all'interno dell'Art. 6.

4. Parametri urbanistici ed edilizi

Parametri urbanistici ed edilizi **per le trasformazioni di edifici esistenti:**

- a. IF = realizzabile all'interno della volumetria esistente
- b. IC= esistente
- c. P =esistente
- d. SP = esistente
- e. H = 13 m (non concorrono alla definizione di altezza massima i silos, torri di raffreddamento, i camini e antenne).

Parametri urbanistici ed edilizi **per nuovi edifici:**

- a. IF = 0,8 mq/mq
- b. IC= 80%
- c. P = vedi tabella Art. 10
- d. SP = 30% della SF
- e. H = 13 m (non concorrono alla definizione di altezza massima i silos, torri di raffreddamento, i camini e antenne).

5. Criteri per l'ampliamento di edifici esistenti

Al fine di consentire il consolidamento dell'attività produttiva è consentito aggregare più lotti industriali che verranno considerati un'unità funzionale volontariamente costituita.

Su tale unità funzionale verrà effettuata la verifica dei parametri urbanistici ed edilizi.

6. Modalità di intervento

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, le trasformazioni si attuano come previsto nella tabella sotto riportata.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino 1.500	Secondo quanto definito all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Titolo abilitativo semplice o equipollente
Da 1.500 a 3.500		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Da 3.501 a 5.000		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Oltre 5.000		Piano Attuativo

Gli interventi di ampliamento degli edifici realizzati a seguito di convenzione urbanistica sono normati dalle convenzioni stipulate.

Art. 28. Ambiti terziari e commerciali (D2)

1. Descrizione

Sono ambiti a forte integrazione funzionale, risultato di processi di stratificazione edilizia ed funzionale che hanno determinato un tessuto misto terziario e commerciale.

2. Finalità

Le porzioni ricomprese all'interno dell'ambito D2 sono per localizzazione e destinazioni d'uso il completamento del sistema urbano e delle attività lavorative, con l'insediamento di uffici, attività terziarie in genere e delle attività commerciali.

3. Destinazioni d'uso

In queste aree si prevedono le seguenti destinazioni d'uso:

- Terziaria-direzionale-commerciale, così come individuato puntualmente all'Art. 6.

4. Parametri urbanistici ed edilizi

- IT = 0,60 mq/mq
- IC= 40%
- P = vedi tabella Art. 10
- SP = 30% della SF di cui almeno 1/3 deve essere piantumato
- H = 13 m.

Gli interventi sono così disciplinati:

- è data facoltà che, in tutto o in parte, le superfici a parcheggio pubblico indotte dagli insediamenti terziario-direzionali e commerciali siano garantite, anziché in cessione di area, in costruzioni a più piani dentro e fuori terra (anche all'interno delle stesse costruzioni terziario-direzionali-commerciali), come opera pubblica o d'uso pubblico, e quindi senza che ciò si traduca in un incremento della volumetria.
- Un'analoga facoltà è concessa al fine di garantire all'interno delle costruzioni terziario-direzionali-commerciali la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comune.
- In caso sia verificata l'impossibilità di realizzazione dello standard dovuto, è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire la monetizzazione secondo i valori di mercato delle aree in oggetto.

5. Modalità di intervento

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, le trasformazioni si attuano come previsto nella tabella sotto riportata.

Superficie territoriale (mq)	Dotazione aree di interesse pubblico	Modalità attuativa
Fino 1.500	Secondo quanto definito all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione	Titolo abilitativo semplice o equipollente
Da 1.500 a 3.500		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Da 3.501 a 5.000		Permesso di costruire convenzionato o Atto d'obbligo
Oltre 5.000		Piano Attuativo

Gli interventi di trasformazione che comportano una modifica della morfo-tipologia degli edifici sono subordinati ad un Piano Attuativo con superficie territoriale minima pari a 5.000 mq o all'intera estensione dell'isolato.

TITOLO IIIC - Zone agricole e ambientali**Art. 29. Aree agricole**

1. Parti del territorio utilizzate per attività agricole. Sono destinate al mantenimento dell'attività agricola ed alla tutela delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.
2. Gli ambiti agricoli sono così suddivisi:
 - a. Ambiti agricoli (E1)
 - b. Ambiti agricoli di interesse strategico (E2)

Art. 30. Zona agricola (E1)

Per gli ambiti agricoli E1 sono valide le disposizioni dell'art. 59 comma 3 e articoli seguenti della LR 12/2005 e successive modifiche.

Per gli edifici a destinazione residenziale non connessi all'attività agricola, presenti nell'ambito agricolo E1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale e ristrutturazione edilizia; è inoltre consentito un ampliamento massimo pari a 20% della SL esistente fino ad un massimo di 50 mq, per ciascuno dei fabbricati esistenti.

E' consentita la vendita e la somministrazione diretta dei prodotti delle aziende agricole, singole o associate, nonché di beni e prodotti affini che consentono un utilizzo completo dei beni prodotti.

Per le aree ricadenti all'interno del Parco Valle del Lambro valgono le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Art. 31. Ambiti agricoli di interesse strategico (E2)

Per gli ambiti agricolo E2 sono valide le disposizioni dell'art. 30 e delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Monza e della Brianza.

TITOLO IIID – Aree speciali, Vincoli e Rispetti

Art. 32. Zone destinate alla viabilità

1. Il PdR individua inoltre la rete della viabilità locale. Per la viabilità locale le indicazioni grafiche hanno valore di salvaguardia per lo sviluppo dei tracciati e valore indicativo ai fini della progettazione esecutiva per quanto riguarda i tracciati, i nodi e le caratteristiche specifiche delle sedi stradali e relative intersezioni.
2. Per quanto riguarda la rete principale dei percorsi ciclopedonali individuate nel Piano dei Servizi, le indicazioni grafiche hanno carattere di salvaguardia fino alla redazione di progetti di dettaglio. Anche in questo caso si è trattato di configurare un sistema di collegamenti fra gli insediamenti residenziali e i principali poli di concentrazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse generale.
3. Il PdR riconosce altresì le strade esistenti, ancorché solo di fatto nell'uso pubblico delle stesse, qualora non siano puntualmente indicate nella cartografia di cui all'art. 2.

Art. 33. Fasce di rispetto stradale, ferroviario, ambiti di rispetto cimiteriale (F) e altri vincoli specifici

1. Nelle fasce di rispetto stradale, individuate nella cartografia del DdP – D 04 Vincoli e prescrizioni sovracomunali, non è ammessa l'edificazione, ad esclusione di parcheggi, piste ciclopedonali, eventuali pensiline al servizio di fermate dei servizi di trasporto pubblico. Valgono inoltre le norme generali in materia di sicurezza stradale e l'applicazione della normativa vigente, soprattutto in riferimento agli incroci stradali, all'apertura di passi carrabili, ecc. Queste norme generali sono comunque applicabili lungo tutti gli assi stradali per i quali l'azzonamento non prevede fasce di rispetto.
2. Nelle fasce di rispetto sia stradale che ferroviario sono consentite recinzioni di aree di pertinenza di edifici che prospettano sulle stesse, previa autorizzazione degli enti titolari del vincolo.
3. Negli ambiti di rispetto cimiteriale (F) non è consentita alcuna edificazione.
4. Negli edifici esistenti alla data di adozione del PGT in aree destinate a fascia di rispetto stradale, ferroviario, ambiti di rispetto cimiteriale e altri specifici utilizzi, sono consentiti solamente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e negli edifici a destinazione produttiva sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico legato a sopravvenute normative.
5. Nelle tavole di azzonamento del Piano delle Regole sono individuati con apposita simbologia gli alberi monumentali. Non è ammesso l'abbattimento di tali specie arboree se non per estremi motivi di sicurezza e, comunque, di concerto con le autorità preposte alla loro tutela. Inoltre, per una fascia di 50 m intorno al fusto, è vietata la realizzazione di interventi edilizi che possano compromettere la percezione degli esemplari arborei.
6. Nelle tavole di azzonamento del Piano delle Regole sono individuate con apposita simbologia le aree soggette ai diversi livelli di rischio secondo quanto definito nell'elaborato tecnico chiamato RIR "rischio d'incidente rilevante", parte integrante del PGT.

7. Nel territorio del Parco Valle del Lambro trovano piena attuazione le NTA del PTC del Parco stesso: qualora queste ultime risultino più restrittive e limitanti, esse prevalgono su quanto disciplinato dal PGT.
8. Nel rispetto di quanto previsto dal T.U.LL.SS. n. 1265/34 e dal Regolamento Locale di Igiene, all'interno del perimetro del centro edificato, così come definito dalla Legge 22/10/1971 n. 865, è vietato l'insediamento di nuove attività (produttive, artigianali, commerciali, di deposito e di servizio) in cui si effettuino in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. Regio decreto 1265/1934 ed all'elenco del D.M. 05/09/94 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività esistenti alla data di adozione del piano che effettuano lavorazioni insalubri di prima classe possono essere autorizzate a rimanere entro il perimetro del centro edificato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato. Sono ammessi interventi edilizi finalizzati all'adeguamento tecnologico o igienico sanitario che concorrono alla riduzione dell'inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro ed in ogni caso non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazioni insalubri.

L'insediamento di nuove attività o l'ampliamento/ristrutturazione di attività esistenti insalubri di seconda classe, all'interno del perimetro del centro edificato, è in ogni caso subordinato all'adozione di soluzioni progettuali atte a evitare o ridurre inquinamenti ed effetti molesti sulla popolazione.

9. In merito alla presenza di aree a rischio di rinvenimenti archeologici e l'impatto degli interventi sui medesimi, sono individuate nell'elaborato *D04 – Vincoli e prescrizioni sovracomunali* le seguenti aree a rischio di rinvenimenti archeologici:
 - a. Robbiano, nei pressi della chiesa: resti di villa romana con pavimenti a mosaico;
 - b. Frammento di epigrafe di età romana già murato nella cascina S. Giovanni in Baraggia;
 - c. Lungo la strada fra Giussano e Verano, in prossimità del confine comunale: tomba ad incinerazione di I secolo a.C.;
 - d. Piazza San Giacomo: fondazioni dell'antica chiesa parrocchiale (XV-XVI secolo) e frammenti lapidei forse di età romanica che indiziano la presenza di un edificio di culto più antico;
 - e. I nuclei di antica formazione.

I progetti di opere edilizie, pubbliche e private, interessanti le aree su indicate e comportanti lavori di scavo saranno comunicati, contestualmente alla presentazione del titolo edilizio, alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente.

10. Ai fini del rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, si attua su tutto il territorio comunale il Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12"*, in particolare per gli interventi di cui all'articolo 2 del Regolamento.

Art. 34. Norme speciali per i distributori di carburanti (H)

1. Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali accessori (depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori specifici, di SL complessiva non superiore a 150 mq), sono

consentibili nelle zone non residenziali (Zone D1 e D2), ad una distanza minima di 10 mt dalle zone residenziali esistenti e previste (Zone A, B).

2. Sono altresì consentibili nell'ambito di aree destinate a parcheggi pubblici di rilevante interesse comunale o sovra comunale e, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali, nonché a titolo precario, nelle fasce di rispetto stradale come definite dal vigente codice della strada.
3. I distributori di carburanti sono sempre ammessi nelle fasce di rispetto stradale esterne al perimetro del centro abitato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n.280 del 12/01/1971 e D.P.R. n.340 del 24/10/2003.
4. L'installazione di nuove stazioni per la distribuzione di carburanti o di semplici distributori, è ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni in posizione tale da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, né di essere in contrasto con l'ambiente e l'estetica cittadina.
5. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti e le concessioni per le relative costruzioni, si considerano di natura precaria e possono essere revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
6. Tali impianti e le costruzioni accessorie (chioschi, magazzini, servizi igienici, con esclusione di abitazioni), sono ammessi nei limiti delle prescrizioni e dei seguenti indici:
 - IF = 0,10 mq/mq
 - IC = 10%
 - H = 6,00 mt
 - Distanza dai confini = 5,00 mt
 - Arretramento dal filo stradale = 10,00 mt
7. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime fra gli impianti collocati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti e del Ministero dell'Attività Economiche.
8. Per le attrezzature realizzate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme e che si trovino in contrasto con le stesse, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 35. Installazione di impianti per le telecomunicazioni, la telefonia mobile e la radiotelevisione

1. L'installazione di questi impianti dovrà collocarsi ad una distanza minima di 150 metri da luoghi e ricettori sensibili, quali scuole, asili, chiese e oratori, ospedali e case di cura, impianti sportivi, come individuati da apposita tavola allegata al Piano dei Servizi.
2. L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, la telefonia mobile e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto circostante, salvaguardando i caratteri del tessuto urbano esistente; gli impianti potranno essere collocati su edifici esistenti nel rispetto dei valori e dei caratteri morfologici e tipologici.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni contenute nella L.R. n° 11/2001, relativi allegati, modifiche e integrazioni, alla vigente normativa di settore ed ai criteri per l'installazione definiti dal Regolamento Edilizio.

Art. 36. Ambiti disciplinati dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi

1. La disciplina di intervento riguardante aree interessate da processi di trasformazione è prevista all'interno del Documento di Piano e in particolare nella normativa e nelle schede delle aree di trasformazione del DdP (D 02 Norme di Attuazione).
2. Le indicazioni del DdP non determinano effetti sul regime giuridico dei suoli.
3. Le aree interessate da processi di trasformazione di iniziativa pubblica per la realizzazione di opere e servizi pubblici o di interesse collettivo e generale esistenti e di progetto sono disciplinate dal PdS (S 02 Norme di Attuazione).
4. Le previsioni del PdS determinano effetti sul regime giuridico dei suoli.

Art. 37. Strategie per le aree di rigenerazione urbana

1. In osservanza a quanto stabilito dall'art. 10 comma 1 bis della l.r.12/2005 nell'elaborato "D 10 - carta della rigenerazione urbana" sono individuate le aree di rigenerazione urbana. Poiché le aree di rigenerazione urbana hanno natura transitoria, ovvero mutano in relazione ai processi di riqualificazione che verranno messi in atto, tale tavola potrà essere modificata ed integrata periodicamente al fine di corrispondere al reale stato dei luoghi e delle trasformazioni concluse con il riutilizzo dell'area.
2. Per stimolare la riqualificazione delle aree dismesse ed attenuare gli effetti di degrado dovuti alla presenza di aree abbandonate è data la possibilità di procedere alla demolizione delle aree previste nell'elaborato di cui al comma 1 mantenendo i diritti volumetrici relativi alla volumetria demolita.
3. La volumetria demolita verrà iscritta nel Registro dei Diritti Volumetrici, come previsto dall'art. 11 comma 4 della l.r.12/2005 e potrà essere utilizzata anche al variare delle previsioni di Piano.
4. Il riconoscimento dei diritti volumetrici di cui ai precedenti commi 2) e 3) verrà riconosciuto a seguito della presentazione dei certificati attestanti l'avvenuta bonifica dell'area e della sistemazione dell'area stessa a verde secondo le prescrizioni del preverdissement riportata nell'articolo 7 delle Norme del Documento di Piano (elaborato D 02).
5. Il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse dovrà prevedere, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente, indagini/caratterizzazioni dell'area per accertare l'assenza di eventuali inquinanti ambientali nel suolo e il rispetto dei limiti previsti.

Art. 38. Rete ecologica comunale in aree private

1. Nelle tavole di azionamento del Piano delle Regole – R 04 sono individuati, con apposito segno grafico, gli ambiti di tutela dei corridoi ecologici che si sviluppano su aree di proprietà privata.
Tali aree sono da mantenere allo stato attuale evitando la riduzione delle aree a verde e delle piantumazioni esistenti. È vietato l'aumento della impermeabilizzazione dei suoli attraverso la realizzazione pavimentazioni e strutture di qualsiasi tipo.

2. Qualora si dimostri che l'estensione dell'ambito di tutela impedisce in tutto o in parte l'intervento edilizio, è consentita una riduzione dell'ambito purché vengano individuati criteri idonei a mantenere comunque la funzionalità e continuità del corridoio stesso, quali la realizzazione di recinzioni a verde della profondità di almeno 2 metri, ovvero la realizzazione di tetti verdi o di pareti verdi verticali di superficie complessiva almeno pari alla riduzione planimetrica operata sul corridoio ecologico.

Art. 39. Ambiti di interesse provinciale (AIP)

1. Per gli Agli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP), individuati nella Tavola R 04 Azzonamento di Piano, si applicano le disposizioni dell'art. 34 della normativa del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza.

TITOLO IV - Piano Paesaggistico Comunale

Art. 40. Classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi.

1. L'intero territorio comunale è classificato nella Tavola D13 – sensibilità paesistica dal Documento di Piano in base della sensibilità paesistica dei luoghi. Le categorie individuate sono:

1= sensibilità paesistica molto bassa	Ambiti produttivi (D1), terziari e commerciali (D2); Ambito di Trasformazione TR2 – TR9
2= sensibilità paesistica bassa	Ambiti residenziali B1, B2, H, G; Ambiti di Trasformazione TR3, TR4, TR5, TR6, TR7
3= sensibilità paesistica media	Ambiti residenziali B3 (parte); attrezzature per servizi esistenti e di progetto; rete ecologica comunale in aree private; aree agricole (E1); Ambito di Trasformazione TR1
4= sensibilità paesistica alta	Ambiti residenziali A4, B3 (parte), F; Aree agricole strategiche (E2); Ambiti di Trasformazione TR 8
5= sensibilità paesistica molto alta	Ambiti residenziali A1, A2, A3

2. La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con riferimento alla DGR 8 novembre 2002 – n. 7/11045 e alla DGR 22 dicembre 2011 n° 9/2727.
3. La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell'ambito; tale classificazione non esime il progettista dall'indicare un eventuale maggiore sensibilità del sito cui è riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all'38 delle norme del Piano Territoriale Regionale e derivante dalla presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro.
4. Nelle zone classificate 4 e 5 (sensibilità alta e molto alta) sono esclusi nuovi edifici che per ubicazione possono compromettere la percezione delle qualità ambientali del contesto, i coni visuali e in generale le qualità paesistiche dei luoghi, e ridurre sensibilmente gli spazi a verde circostanti.

Art. 41. Verifica dell'incidenza dei progetti

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'Art. 40 qualunque progetto ricadente in zona con sensibilità superiore od uguale a 3 sarà assoggettato a verifica d'incidenza paesistica.
2. Le ristrutturazioni degli edifici, gli ampliamenti, le nuove costruzioni o le opere stradali e simili poste nelle zone con sensibilità paesistica media (3), o posti a una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro degli ambiti classificati con sensibilità paesistica molto alta (classe 5) o alta (classe 4), situate lungo le visuali panoramiche oppure che possono ostacolare coni ottici o punti panoramici individuati dal Piano paesistico vengono sottoposte alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto di cui all'art. 30 delle norme del Piano Territoriale regionale, ai sensi D.G.R. n. 7/11045 del 8/11/2002 e della DGR 22 dicembre 2011 n° 9/2727.

3. Tale verifica deve essere espressa in una relazione ambientale che accompagna il progetto e che deve essere predisposta da parte del progettista.
5. La procedura ed i criteri di valutazione dell'incidenza, in aderenza alle disposizioni regionali in materia sono quelli contenuti nella DGR 8 novembre 2002 – n. 7/11045 e nella DGR 22 dicembre 2011 n° 9/2727.

Art. 42. Infrastrutture tecnologiche.

1. Agli effetti del presente articolo, applicabile in tutto il territorio comunale, si intendono per "infrastrutture" le installazioni di torri, tralicci, pali, supporti d'ogni genere, infissi stabilmente sul terreno o su edifici esistenti, destinati a impianti tecnologici e di telecomunicazione di qualsiasi tipo.
2. Gli interventi per l'installazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, sono subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla verifica di incidenza di cui all' art.37 delle norme del Piano Territoriale Regionale.
3. La realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e per le telecomunicazioni è subordinata a permesso di costruire o titolo equipollente, da assentire nel rispetto del presente articolo.
4. Non sono ammesse nuove linee aeree ad alta tensione, ma esclusivamente linee interrate.

Art. 43. Tutela e sviluppo del verde.

1. Nel caso di interventi di nuova costruzione, per le aree non utilizzate a scopo edificatorio dovrà essere predisposto un progetto specifico sia con il rilievo di eventuali alberature esistenti, sia con la nuova sistemazione esterna, comprensiva di specie arboree, zone a giardino o a orto, pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.
2. Le aree individuate dal Documento di Piano dovranno essere preventivamente piantumate per almeno il 50% della loro dimensione e la posa dovrà essere completata prima dell'inizio delle attività edificatorie.

Art. 44. Norme per la tutela e la conservazione dei sentieri pedonali e ciclabili.

1. In tutte le zone del territorio comunale dovranno essere conservati e mantenuti i sentieri pedonali esistenti, anche se non precisamente identificati nelle tavole del PGT.
2. L'Amministrazione Comunale può imporre l'arretramento delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento e la riqualificazione/recupero di quelli esistenti e l'apertura di nuovi passaggi ciclabili e pedonali.

Art. 45. Disciplina dei caratteri geologici, idrogeologici e sismici.

1. Parte integrante del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi sono le prescrizioni contenute nello studio geologico, idrogeologico e sismico, che prevalgono e integrano la disciplina degli insediamenti del tessuto consolidato, degli ambiti di trasformazione e delle restanti porzioni di territorio.
2. La disciplina dei singoli caratteri e le relative prescrizioni sono contenute nello studio specialistico.

Art. 46. Rinvio alla normativa sovracomunale

1. Si rimanda alle leggi nazionali e regionali o di settore per tutto ciò che non è previsto nelle presenti norme in materia urbanistica, edilizia e igiene ambientale.

TITOLO V – Norme per il commercio

Art. 47. Normativa specifica per il commercio ed attività equiparate

1. Le norme del Titolo V hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area esistente a destinazione d'uso commerciale, costituiscono recepimento della normativa nazionale e regionale in materia di commercio e contengono le disposizioni specifiche relative all'insediamento di attività commerciali e paracommerciali, nonché alla valutazione della compatibilità urbanistica ai fini commerciali.
2. Per tutto quanto non specificamente riportato nel presente titolo, le attività commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed equiparate sono assoggettate alle norme generali del Titolo III.
3. In caso di contrasto, le norme di questo titolo, in quanto normativa speciale, saranno comunque prevalenti su quelle generali del Titolo III.

Art. 48. Destinazioni d'uso commerciali ed equiparate

1. Nell'ambito della presente normativa si considerano destinazioni d'uso commerciali od equiparate, indipendentemente dal titolo giuridico dell'attività e dalla natura dell'operatore:
 - a) le attività relative alle vendite di merci suddivise in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita;
 - b) le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) le attività paracommerciali;
 - d) le attività di commercio all'ingrosso;
 - e) le attività di produzione per la commercializzazione diretta sul posto negli stessi locali o in altri adiacenti.
2. Sono destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di merci, esercitate da persone fisiche o giuridiche, a condizione che gli spazi siano idonei a garantire costantemente:
 - la presenza del personale addetto alla vendita
 - il deposito e la conservazione delle merci poste in vendita nell'esercizio
 - l'accesso al pubblico.
3. Sono considerate come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di vendita, quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e strutturalmente collegati all'area di vendita, salvo quanto previsto dall'art. 49 delle presenti norme.
4. Non sono da considerarsi come destinazioni commerciali i casi in cui l'attività si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta del pubblico. In tal caso, i locali adibiti a tale attività sono qualificati come uffici e ricadono nella destinazione direzionale.
5. Non si considerano a destinazione commerciale quei locali in cui l'attività di vendita ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività (spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri, spazio per la vendita delle proprie pubblicazioni all'interno di cinema, teatri,

musei, uffici pubblici, ecc.). In tal caso la disciplina sarà quella della destinazione dell'attività principale.

6. Sono considerate destinazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tutte le modalità di utilizzazione di spazi, costruiti o aperti, per lo svolgimento di attività di vendita di alimenti e/o bevande per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica della normativa di legge in base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi siano in grado di consentire costantemente:
 - la presenza del personale addetto alla somministrazione (salvo in caso di locali adibiti esclusivamente all'installazione di distributori automatici);
 - lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio;
 - l'accesso al pubblico (anche se limitato a particolari categorie di utenti).
7. Sono considerate come destinazioni d'uso di somministrazione anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività quali i servizi igienici, magazzini, dispense, uffici, spogliatoi, locali di preparazione, cottura, confezionamento e simili, locali per il lavaggio delle stoviglie, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di somministrazione.
8. Non si considerano a destinazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quei locali in cui l'attività ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altre attività (mensa all'interno di stabilimento, bar/ristoro all'interno degli impianti sportivi o delle attività ricettive, di cinema, teatri, musei, ecc.).
9. Sono considerate destinazioni equiparate al commercio, le attività paracommerciali di servizio e/o di produzione svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano per il consumo immediato, caratterizzate da una fruizione da parte degli avventori analoga a quella delle attività commerciali vere e proprie, che consentano la presenza del personale addetto e l'accesso diretto degli avventori (con esclusione di quelli aventi natura istituzionale, formativa, assistenziale o religiosa). Rientrano in questa categoria a titolo indicativo, i laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto dal pubblico, centri di telefonia/internet, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come "artigianato di servizio", anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano, purché prevedano l'accesso diretto del pubblico. In caso contrario verranno classificate come attività produttive. Rientrano nelle attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività di intrattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza, quali locali notturni, sale da ballo, sale da gioco o biliardo, bingo, bowling, bocciodromi, cinematografi, teatri, sale da concerto e da congressi.
10. Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1, i locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, punti SNAI, sala scommesse o simili) e le attività di noleggio di beni mobili registrati e no.

Art. 49. Definizione della superficie di vendita e di forme aggregative commerciali

1. In relazione alle destinazioni commerciali, per superficie deve intendersi esclusivamente la SL (Superficie lorda), come definita nel Titolo I, art. 4 delle presenti norme, salvo che non sia diversamente esplicitato.
2. Per Superficie di Vendita (SdV) di un esercizio commerciale, ai sensi del D.Lgs. n° 114/98, si intende la porzione di superficie relativa agli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di vendita. In tali superfici è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, camerini di prova, espositori o simili, purchè si tratti di locali a cui il pubblico abbia libero accesso.
3. Non sono comunque da considerarsi come superficie di vendita:
 - a. i servizi igienici, sia per il pubblico sia per il personale;
 - b. i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali i magazzini, i depositi, gli uffici, i locali di lavorazione e confezionamento merci, quelli adibiti a servizi tecnologici, spogliatoi, mense o locali per il personale, ecc.;
 - c. i locali di qualunque natura nei quali, ai sensi dei vigenti regolamenti edilizi e/o sanitari, non sia consentita la permanenza di persone;
 - d. l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino a fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra);
 - e. gli spazi antistanti i mobili cassa.
4. In caso di attività di vendita abbinata ad attività di somministrazione, artigianale o di altra natura, verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.
5. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che sia richiesta ed ottenuta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n° 114/98 per l'intera superficie di vendita.
6. Le definizioni ed i criteri contenuti nei precedenti comma si applicano anche alle attività di somministrazione e alle attività paracommerciali o ad esse equiparate.
7. Per **Centro Commerciale**: di cui all'art. 4, primo comma, lettera "g" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, si intende una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali, eventualmente insieme ad esercizi di somministrazione, paracommerciali e/o di terziario/direzionale, siano inseriti in una struttura edilizia specifica ed usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, e comunque rispondente ai requisiti di cui alla disciplina regionale in materia commerciale.
8. La superficie di vendita del centro commerciale è data dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio che lo costituiscono. Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi di cui all'art. 50 e conseguentemente ne determina l'ammissibilità o meno nelle varie zone.

9. Si applicano ai centri commerciali le norme regionali vigenti in materia, se non in contrasto con norme più restrittive previste nella presente normativa.
10. Per **Parco Commerciale** si intende un insieme di più esercizi al dettaglio, inseriti in uno o più edifici, fisicamente e funzionalmente integrati fra di loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale può anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago e intrattenimento. Il parco commerciale dovrà essere costituito, per la parte strettamente commerciale, prevalentemente da medie strutture di vendita, collegate alla rete viaria pubblica mediante un numero limitato di accessi su cui confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.
11. Per gli esercizi commerciali ricadenti all'interno di un parco commerciale di cui al comma 10, le autorizzazioni commerciali potranno essere rilasciate separatamente, ma le aree da cedere per i servizi pubblici dovranno essere comunque richieste in funzione della dimensione complessiva.
12. Le tipologie di Centro Commerciale, di cui al comma 7, o di Parco Commerciale, di cui al comma 10, si ritengono generalmente ammissibili in tutti i casi in cui siano ammesse medie strutture di vendita della corrispondente fascia dimensionale e merceologica, salvo esclusioni espressamente indicate nelle norme di zona o di ambito.
13. Per **Sistema Commerciale**, di vario livello, si intende un insieme di agglomerati di attività commerciali, paracommerciali e terziarie, generalmente presenti su uno o tutti e due i fronti di una strada o di reticoli stradali urbani di diversa genesi, conformazione e articolazione.
14. Per **Distretto Urbano del Commercio**, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n° 6/2010, si intende un'entità innovativa che definisce ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

Art. 50. Categorie di destinazioni d'uso commerciali

1. Ai fini dell'ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri requisiti da rispettare, le destinazioni commerciali (dettaglio e ingrosso), di pubblico esercizio ed equiparate, si suddividono nelle seguenti categorie:
 - **esercizi di vicinato - EV**: di cui all'art. 4, primo comma, lettera "d" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, aventi una superficie di vendita inferiore o uguale a 250 mq;
 - **media struttura di vendita di prossimità – MSV1**: di cui all'art. 4, primo comma, lettera "e" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, aventi una superficie di vendita compresa tra 251 mq e 500 mq;
 - **media struttura di vendita di rilevanza locale – MSV2**: di cui all'art. 4, primo comma, lettera "e" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, aventi una superficie di vendita compresa tra 501 mq e 1.000 mq;
 - **media struttura di vendita di interesse territoriale – MSV3**: di cui all'art. 4, primo comma, lettera "e" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, aventi una superficie di vendita compresa tra 1.001 mq e 2.500 mq;

- **grande struttura di vendita - GS:** di cui all'art. 4, primo comma, lettera "f" del D.Lgs. n° 114/98 e successive modifiche e integrazioni, aventi una superficie di vendita superiore a 2.500 mq.
- 2. La specifica previsione commerciale, secondo le diverse tipologie distributive sopra indicate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali. La generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.
- 3. Laddove sia consentito l'insediamento commerciale di una specifica tipologia di attività, di cui al precedente comma 1, sono sempre ammesse tipologie di attività aventi superficie di vendita inferiore a quella massima consentita dalle norme.
- 4. Gli insediamenti commerciali di qualsiasi tipologia sono consentiti laddove sia ammessa la destinazione d'uso commerciale, nel rispetto degli indici, dei limiti previsti per le singole zone.
- 5. Le dotazioni di aree di interesse pubblico devono essere previsti nella misura definita all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione.

Art. 51. Addensamenti commerciali

1. Al fine di aumentare l'attrattività del sistema commerciale di Giussano e consolidare il sistema multipolare degli esercizi di vicinato nelle tavole di azionamento Piano delle Regole - R 04 sono individuati gli addensamenti commerciali così denominati:
 - **Addensamenti commerciali dei centri cittadini**
 - **Addensamenti commerciali di livello locale**
 - **Addensamenti commerciali di livello sovracomunale**
2. Si tratta di zone lungo gli assi principali del sistema urbano dove sono concentrati gli esercizi commerciali, terziari e direzionali di Giussano e delle altre frazioni che il PGT intende rafforzare concentrando in esse le nuove strutture commerciali previste nel Piano nonché promuovendo la localizzazione delle attività direzionali.

Art. 52. Criteri per l'insediamento di medie superfici di vendita

1. Sul territorio comunale sono consentite, secondo le specifiche indicazioni del PGT, destinazioni commerciali per medie strutture, fino ad una dimensione massima di 2.500 mq di superficie di vendita.
2. Sono fatte salve le strutture di vendita esistenti alla data di adozione del presente PGT.
3. L'apertura o il trasferimento di nuove medie strutture di vendita, in qualsiasi articolazione prevista dal Piano e dalla disciplina vigente, può avvenire solamente all'interno di edifici appositamente individuati nelle tavole di azionamento (R 04). Tali edifici, dismessi e/o degradati e/o sottoutilizzati alla data di adozione del presente Piano, possono accogliere l'apertura di nuove medie strutture di vendita secondo la loro appartenenza ai diversi addensamenti commerciali, così suddivisi:
 - **Addensamenti commerciali dei centri cittadini:** medie strutture di vendita di prossimità (MSV1), tra i 251 mq e i 500 mq di superficie di vendita;

- **Addensamenti commerciali di livello locale:** medie strutture di vendita di rilevanza locale (MSV2), tra i 501 mq e i 1.000 mq di superficie di vendita;
 - **Addensamenti commerciali di livello sovracomunale:** medie strutture di vendita di interesse territoriale (MSV3), tra i 1.001 mq e i 2.500 mq di superficie di vendita.
4. Negli addensamenti commerciali di livello sovracomunale, considerato l'impatto e la complessità dell'intervento, l'apertura di una nuova media struttura di vendita nonché l'ampliamento, l'accorpamento, il trasferimento e il cambio di destinazione d'uso senza opere (qualora vi sia un aumento del fabbisogno di aree pubbliche) sono interventi subordinati alla approvazione di uno strumento attuativo.
 5. Ogni proposta di nuovo insediamento di media struttura di vendita dovrà essere accompagnata da una adeguata relazione tecnica in ordine a:
 - verifica di accessibilità e contributo al miglioramento della qualità urbana;
 - valutazione di impatto sul sistema socio-economico;
 - illustrazione della qualità progettuale della struttura di vendita e della coerenza con il contesto urbano in cui si inserisce;
 - valutazione di coerenza dell'inserimento della struttura commerciale con i caratteri della rete distributiva tradizionale.
 6. L'ampliamento o l'accorpamento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti, è sempre possibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area su cui insiste l'esercizio esistente ed il previsto ampliamento, a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
 - non vengano interessate dall'ampliamento e/o accorpamento aree destinate a standard urbanistici;
 - non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza;
 - la nuova dotazione di parcheggi pubblici derivante dall'ampliamento e/o accorpamento sia reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con possibilità di monetizzazione della restante parte.
 7. Il trasferimento di medie strutture di vendita già esistenti è possibile, a condizione che la nuova collocazione avvenga su un'area prevista dal PGT a specifica destinazione commerciale, compatibile con tale tipologia di esercizio e alle condizioni di cui all'articolo 50.

Art. 53. Grandi strutture di vendita

1. Il Piano di Governo del Territorio non individua nuove Grandi Strutture di Vendita. Tale scelta si pone in coerenza con gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale definiti da Regione Lombardia con DCR n° VIII/352 del 2007 e, in particolare, si evidenzia che le strategie, le scelte e le azioni del PGT di Giussano, assumono i seguenti indirizzi generali:
 - congruenza delle previsioni con il livello di gerarchia urbana che contraddistingue Giussano;
 - salvaguardia dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive;
 - minimizzazione del consumo di suolo;
 - compatibilità ambientale delle previsioni;
 - adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi;
 - conservazione degli esercizi e delle aree commerciali storiche.

2. Considerato l'impatto e la complessità dell'intervento, l'ampliamento e/o l'accorpamento di grande struttura di vendita è comunque sempre subordinato alla approvazione di uno strumento attuativo.
3. L'ampliamento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già esistenti, è possibile a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
 - non vengano ridotta la quantità complessiva comunale di standard urbanistici;
 - non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza;
 - la nuova dotazione di parcheggi derivante dall'ampliamento accorpamento sia reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con possibilità di monetizzazione della restante parte.

Art. 54. Requisiti generali degli spazi commerciali

Requisiti strutturali ed organizzativi: aree di carico/scarico e servizi

1. Ogni spazio commerciale o assimilato dovrà disporre di una adeguata superficie da adibire al carico e scarico delle merci, a deposito delle stesse ed ad altri servizi per il personale. Lo spazio destinato allo scarico delle merci deve essere direttamente collegato al deposito delle stesse, in modo tale che la merce in attesa di stoccaggio non debba mai occupare spazi pubblici o condominiali.
2. I requisiti specifici di tale area verranno valutati in relazione ai tipi di generi trattati nel negozio. Per gli esercizi che necessitino di mezzi pesanti per il rifornimento, l'area dovrà comunque essere di dimensioni e caratteristiche idonee a consentire la manovra di tali mezzi all'interno dell'area stessa. Questo specifico spazio non può essere ricavato negli spazi di manovra di competenza delle zone dedicate a parcheggio.
3. L'obbligo dell'area di carico e scarico sussiste anche quando la superficie di 2.500 mq venga raggiunta complessivamente da un insieme coordinato di negozi, qualunque sia la tipologia. In questo caso potrà essere prevista un'unica area di carico e scarico, di adeguate dimensioni e collocazione, per l'intero gruppo di spazi commerciali.
4. L'area di carico e scarico distinta da quella di parcheggio non è richiesta per le attività paracommerciali.

Requisiti strutturali e organizzativi: spazi pedonali

13. Gli spazi commerciali devono disporre di un'area destinata a spazio pedonale, salvo che per le attività prevalentemente basate su superfici all'aperto e per le attività site all'interno di aree private o recintate o di spazi prevalentemente destinati ad altre attività. Tale spazio deve estendersi lungo tutto il fronte principale e lungo gli altri fronti su cui si aprono uscite di sicurezza, quanto meno dall'uscita di sicurezza fino alla pubblica via o ad altra area sicura.
14. Negli interventi attuati mediante piano urbanistico, i suddetti obblighi di dotazione di spazi pedonali possono essere assolti anche con disposizione planimetrica e forma diversa a condizione che:
 - l'accesso del pubblico avvenga comunque da uno spazio pedonale e non direttamente dalla strada o dal parcheggio;
 - la superficie dell'area pedonale non sia inferiore al 5% della SL.

Requisiti di parcheggio

15. La quota di parcheggi privati pertinenziali dovrà essere garantita nelle quantità stabilite dall'articolo 10 delle presenti norme.
16. Per il reperimento degli spazi destinati a parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali non è consentito l'utilizzo delle aree ricadenti all'interno delle distanze di rispetto stradale; i nuovi insediamenti dovranno comunque prevedere una adeguata sistemazione urbana-paesaggistica delle aree ricadenti entro la distanza di rispetto stradale, sia all'interno che all'esterno del centro abitato.
17. I parcheggi a raso funzionali ai nuovi insediamenti commerciali dovranno prevedere un'alberatura con essenze locali o tradizionali nella misura minima di una pianta ogni 4 posti auto.

Art. 55. Situazioni esistenti

1. La presenza di attività esistenti alla data di adozione del PGT vengono confermate nella loro effettiva consistenza.
2. E' ammesso il trasferimento di attività commerciali di medie dimensioni insediate ed attive alla data di adozione del PGT, all'interno del territorio comunale, in edifici aventi destinazione funzionale compatibile e nel rispetto dei requisiti e della dotazione di cui all'art. 10 del Piano dei Servizi – S02 Norme di Attuazione.
3. La presenza di attività esistenti alla data di adozione del PGT non rispondenti alla normativa di piano, è ammessa fino alla cessazione dell'attività. Sono comunque ammessi i subingressi.
4. L'ampliamento di attività esistenti è ammesso fino ad un massimo del 20% della superficie di vendita, per una sola volta, purché con tale ampliamento non si superi il limite dimensionale della tipologia di appartenenza, come definita all'articolo 50.
5. Per la quota di superfici aggiuntive, entro i limiti di cui al comma 4, è richiesta comunque la cessione delle aree per servizi pubblici previste per la tipologia di appartenenza.